

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 7 ottobre 2021, n. 191

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza nominale pari a 22,00 MW, costituito da 4 aerogeneratori GE158-5,5 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Foggia (FG), località "Cappuccio-Piantagione";
- un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento dell'impianto alla Sottostazione di Utenza 150/30 kV di lunghezza pari a circa 5.000 metri;
- una Sottostazione di Utenza 150/30 kV da realizzarsi in agro di Lucera (FG), località "Palmori»;
- collegamento aereo AT tra la Sottostazione di Utenza 150/30 kV e la Stazione Elettrica 380/150 kV;
- una Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN, da inserire in entra esce alla linea 380 kV "Foggia – Larino", da realizzarsi in agro di Lucera (FG), località "Palmori»;
- raccordi aerei a 380 kV e sostegni AT per il collegamento in entra esce alla linea 380 kV "Foggia – Larino"
- nonché delle opere ed infrastrutture connesse.

Società: Wind Energy Foggia S.r.l., con sede legale in Pescara (PE), alla via Caravaggio 125, P.IVA 02217790688 e C.F. 02217790688.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- visto l’art. 2 comma 2 bis della L.R. n. 17/2007 introdotto dalla L.R. n. 33/2021 a mente del quale “... *nelle more dell’approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all’Autorità competente. Per l’effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge...*”.

Rilevato che:

- la società **Wind Energy Foggia S.r.l.**, in data 03.05.2018, ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Provincia di Foggia- Settore Ambiente, acquisita al prot. n. 26897 del 03.05.2018 della Provincia di Foggia, relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica da realizzarsi nel territorio comunale di Foggia (FG), costituito da **10 aerogeneratori** di potenza unitaria pari a 3 MW, per una potenza nominale complessiva di **30 MW**, e delle opere e infrastrutture connesse;
- la Società Wind Energy Foggia S.r.l. ha presentato, in data 22.06.2018, istanza telematica di autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla realizzazione ed all’esercizio del medesimo impianto, acquisita al prot. n. 2742 del 21.06.2018;
- questa Sezione, con nota prot. n. 5391 del 03.10.2018, esaminata la documentazione presente sul portale www.sistema.puglia.it, ha trasmesso comunicazione di preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza, cui la Società proponente ha risposto con nota pec del 17.12.2018,

acquisita al prot. n. 6945 del 20.12.2018, provvedendo al deposito della documentazione richiesta con la summenzionata nota ad integrazione della documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, comunicando altresì l'intenzione di presentare il Piano Economico Finanziario asseverato prima dell'indizione della Conferenza di Servizi e a valle della definizione della Procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA;

- in ordine alle opere di connessione, la Società proponente ha accettato, in data 01.06.2018, il preventivo di connessione alla RTN di TERNA S.p.A. (Codice di rintracciabilità: 201800077), che prevede il collegamento della centrale *"in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 380 kV "Foggia – Larino"*; Terna S.p.A., con nota prot. n. 3713 del 16.01.2019, ha comunicato il proprio benessere tecnico.

Sul punto, si rammenta che questa Sezione rilasciava, con D.D. 68 del 21.11.2016, l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio della suddetta Stazione Elettrica, da realizzarsi nel territorio comunale di Lucera (FG), in località "Palmori", e relativi raccordi alla linea a 380 kV "Foggia – Larino", alla Società Eurowind San Severo S.r.l.;

- questa Sezione, con nota prot. n. 924 del 21.02.2019, ha comunicato alla Società proponente e a tutti gli enti coinvolti l'Avvio di Procedimento per il progetto in questione;
- la Provincia di Foggia- Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 955 del 14.06.2019, esprimeva *"giudizio favorevole di compatibilità ambientale, sul progetto variante della proposta originaria dell'impianto Eolico composto inizialmente da n. 10 aerogeneratori (Ridotti a 5) da 3 MW per una potenza complessiva di 30 MW (ridotta a 15 MW) nel Comune di Foggia in località "Cappuccio-Piantagione" proposto dalla società Wind Energy Foggia S.r.l.;*
- la Società proponente, con nota pec del 02.10.2019, acquisita al prot. n. 4022 del 07.10.2019, ha comunicato di aver provveduto *"a trasmettere sul portale della Regione Puglia l'aggiornamento progettuale consistente nell'adeguamento del layout a 5 aerogeneratori così come licenziato in fase di VIA positiva dalla Provincia di Foggia – Settore Ambiente"*, e contestualmente, di voler *"sostituire nel progetto l'aerogeneratore Modello Senvion M140-3.0MW con H mozzo 110 m e rotore 140 m e realizzare l'impianto con un nuovo modello di aerogeneratore quale GE158-5.1MW con H mozzo 101 m e rotore 158 m, quindi modificando la potenza unitaria portandola da 3,00 MW a 5,1 MW per una potenza complessiva dell'impianto di 25,5 MW, senza modificare l'altezza massima di 180 m"*.

Gli elaborati progettuali depositati sono stati, pertanto, aggiornati anche in considerazione del nuovo modello di aerogeneratore proposto;

- la Società proponente, con medesima nota, ha comunicato a questa Sezione di aver provveduto al caricamento del Piano Economico Finanziario Asseverato, ai sensi del punto 2.2 lett. w) della D.G.R. n. 3029/2010, pertanto, ha richiesto la convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 5252 del 16.12.2019, visto l'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici e amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 09.01.2020, invitando l'Amministrazione Provinciale a confermare se la modifica progettuale apportata in relazione al modello di aerogeneratore, dovesse essere sottoposta ad ulteriori valutazioni di carattere ambientale; a tale richiesta non è pervenuto alcun riscontro e nel corso della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 09.01.2020, il R.U.P. si è riservato *"di assumere determinazioni in merito all'acquisizione dei pareri, all'atto mancanti, compresa l'espressione della Provincia di Foggia in merito alla modifica dell'aerogeneratore"*, nonché *"di approfondire con Terna il tema relativo all'Autorizzazione alla realizzazione della Stazione Elettrica"*;
- questa Sezione, con nota prot. n. 600 del 30.01.2020, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 09.01.2020;
- l'ENAC, con nota prot. ENAC-TSU-10/01/2020-0002313-P, ha comunicato che *"la valutazione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ha avuto esito negativo e pertanto si esprime diniego riguardo alla realizzazione del parco eolico"*;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 5265 del 06.02.2020 della Provincia di Foggia,

ha presentato all'Autorità Ambientale Competente istanza di variante alla D.D. n. 955 del 14.06.2019 prevedendo le seguenti modifiche:

- *spostamento degli aerogeneratori assentiti con D.D. n. 955 del 14.06.2019 nei pressi delle posizioni degli aerogeneratori rinunciati da parte del proponente durante il procedimento di VIA, al fine di superare le interferenze con le aree di decollo dell'aeroporto di Foggia – Gino Lisa come da parere Enac prot. ENAC-TSU-10/01/2020-0002313-P;*
- *variazione del modello di aerogeneratore, sostituendo l'aerogeneratore Modello Senvion M140-3.0 MW con H mozzo 110 m e rotore 140 m con un nuovo modello di aerogeneratore quale GE158-5.1 MW con H mozzo 101 m e rotore 158 m;*
- *modifica della potenza unitaria, da 3,00 MW a 5,10 MW, per una potenza complessiva dell'impianto di 25,5 MW, senza modificare l'altezza massima di 180m.*

Con medesima nota, la Società ha comunicato di aver sottoposto, in data 31.01.2020, il nuovo layout progettuale alla valutazione dell'ENAC e dell'ENAV, e chiedeva, pertanto, all'Autorità Ambientale Competente la propria valutazione in merito;

- contestualmente, la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 5216 del 06.02.2020 della Provincia di Foggia, ha trasmesso all'Autorità Ambientale Competente il progetto di variante proposto;
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 6631 del 14.02.2020, esaminata nel corso della seduta del Comitato VIA del 13.02.2020 l'istanza di variante, di cui alla nota prot. n. 5265 del 06.02.20, ha richiesto la seguente integrazione: *“Considerato che negli elaborati presentati in data 06/02/2020 figurano valori discordanti riferiti alle caratteristiche tecniche degli aerogeneratori proposti in variante, si ritiene necessario richiedere alla ditta ad integrazione della documentazione presentata la scheda tecnica certificata dal produttore dell'aerogeneratore GE5.3-158”,* cui la Società ha provveduto con nota acquisita al prot. n. 6805 del 17.02.2020 della Provincia di Foggia, trasmettendo la scheda tecnica dell'aerogeneratore GE158-5.3 MW, e precisando che *“la scelta della turbina inserita nel progetto GE158-5.1 MW coincide con quella della scheda tecnica che si allega e si differenzia solo per il valore di potenza a seguito di applicazione della modalità NRO105 di funzionamento della turbina a 5,1 MW”;*
- in data 20.2.2020 si riuniva il Comitato V.I.A. che esprimeva *“parere FAVOREVOLE per le torri WTG 3, WTG 7, WTG 9 [...] parere NON FAVOREVOLE per le torri: WTG 1 in quanto collocata entro l'area non idonea derivante dalla perimetrazione del API area a media pericolosità idraulica [...] e WTG 8 per mitigare l'effetto di eccessiva compattezza del nuovo layout. L'eliminazione della torre WTG 8 consente altresì di eliminare un tratto non secondario del cavidotto di connessione compreso l'attraversamento di area ad alta e media pericolosità idraulica”* (prot. n. 7837 del 21.02.2020 - Provincia di Foggia); nel medesimo parere si legge, altresì: *“dai dati si deduce che rispetto all'aerogeneratore approvato con Determina di VIA n. 955 del 14.06.2019 l'altezza massima complessiva passa da m. 180 a m. 199,9 (120,9 m + D/2 = 79);*
- la Società proponente, in data 17.03.2020, ha trasmesso all'Autorità Ambientale Competente le proprie controdeduzioni al suddetto parere, acquisite al prot. n. 12136 del 18.03.2020 della Provincia di Foggia, che si riportano testualmente: *“In primis è bene sottolineare che nel progetto è stato dichiarato che con la scelta del nuovo modello di aerogeneratore non è variata l'altezza massima al tip, ossia pari a 180 mt. Infatti seppur aumentato il rotore (passato da 140 mt a 158 mt), l'altezza al mozzo è ridotta a 101mt (rispetto ai 110 mt iniziali). A seguito di richiesta di codesto spettabile ente è stata inviata la scheda tecnica dell'aerogeneratore Ge158-5.3MW. Il comitato ha però erroneamente valutato il fatto che nella scheda, seppur riportata una altezza al mozzo di 120,9 mt, significava che l'aerogeneratore proposto avrebbe avuto una altezza al tip Totale di 199,9 mt. A tal proposito è bene sottolineare:*
 - 1) *la scrivente ha dichiarato che installerà quel modello di aerogeneratore con altezza massima al tip pari a 180 mt per cui con tale dichiarazione non può astenersi dal non rispettarla;*
 - 2) *la scheda tecnica presentata è quella relativa alla certificazione del Modello WTG con le sue caratteristiche massime sia in termini di dimensioni che di altri parametri ma da ulteriori schede tecniche fornite dal fornitore di Turbine (che alla presente si allega per completezza) su quel tipo di aerogeneratore è possibile installare diverse altezze di torre tra cui quella da 101 mt (pag 5 della scheda allegata) proposta nel progetto.*

Precisato quanto sopra circa le corrette dimensioni delle turbine da considerare, si vuole far notare come la nuova disposizione degli aerogeneratori, a seguito della variante in oggetto, non produce effetto selva come valutato dal comitato VIA, piuttosto ha una disposizione regolare. Inoltre vengono rispettate le distanze minime [...]. Pertanto si ritiene che la realizzazione dell'aerogeneratore identificato con il n° 8 possa essere considerato idoneo. Inoltre per superare la problematica di "eliminare un tratto non secondario del cavidotto di connessione compreso l'attraversamento di area ad alta e media pericolosità idraulica", si prevede sin da ora di collegare la turbina 8 alla turbina n° 7 in maniera da attraversare l'area del PAI una sola volta per tutti e quattro gli aerogeneratori. Prendendo atto della posizione non idonea dell'aerogeneratore identificato con il n° 1, la scrivente ritiene che il progetto sia realizzabile per i restanti 4 aerogeneratori proponendo la modifica di accesso all'aerogeneratore n° 8";

- *la Società proponente, in data 23.04.2020, con nota acquisita al prot. n. 16347 del 23.04.2020 della Provincia di Foggia, integrava e sostituiva le precedenti controdeduzioni riportando quanto segue: "premesso che [...] a seguito di riscontro avuto con Enac è risultato che le coordinate delle Turbine avevano un errore (generato dalla conversione delle coordinate) che faceva ricadere le stesse in area diversa da quella realmente individuata; considerato che: è necessario uniformare le posizioni a tutti gli enti; trasmette in allegato gli elaborati corretti chiedendo allo stesso tempo di prendere atto di quanto a seguire:*

1) [...] La nuova disposizione degli aerogeneratori, a seguito della variante in oggetto, non produce effetto selva come valutato dal comitato VIA, piuttosto ha una disposizione regolare[...]. Pertanto si ritiene che la realizzazione dell'aerogeneratore identificato con il n° 8 (al contrario di quanto ritenuto dal comitato VIA) possa essere considerato idoneo. Inoltre per superare la problematica di "eliminare un tratto non secondario del cavidotto di connessione compreso l'attraversamento di area ad alta e media pericolosità idraulica", si prevede sin da ora di collegare la turbina 8 alla turbina n° 7 eliminando un tratto non secondario del cavidotto, con riduzione dell'impatto delle opere sul suolo e con la eliminazione dell'attraversamento di un'area ad alta e media pericolosità Idraulica.

2) [...] Essendo l'aerogeneratore n° 1 ricadente in area "AP – Alta pericolosità di inondazione" a seguito di aggiornamento dei vincoli da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia, si è proceduto allo spostamento dell'aerogeneratore al di fuori degli stessi con delocalizzazione verso sud [...].

3) [...] La Variante V.I.A. del 14/06/2019 prot. 32079 prevedeva anche il cambio del modello di aerogeneratore da Senvion M140 da 3 Mw a General Electric GE158 da 5,1 Mw. Nel corso del procedimento il settore Ambiente della provincia di Foggia con nota prot. 2020/0006631 del 14/02/2020 ha richiesto la scheda tecnica certificata dal produttore dell'aerogeneratore GE5.3-158 in base alla quale ha valutato la proposta di variante. Il comitato però ha erroneamente considerato l'altezza massima dell'aerogeneratore pari a tip 199,9 mt (h mozzo 120,9 mt) mentre la società ha sempre dichiarato che installerà l'aerogeneratore scelto con altezza massima al tip pari a 180 mt. Essendo a questo punto stata fatta la valutazione da parte del comitato VIA con i parametri della GE158-5.3MW e poiché questo modello di aerogeneratore, con gli stessi parametri può avere anche una potenza massima di 5,5 WM, ad integrazione di quanto finora la scrivente ha deciso di installare il modello GE158-5.5MW. L'unico parametro della 5,5MW che è differente rispetto alla 5.3 MW è il dato massimo di rumore che passa da 105 db a 106 db. A tal proposito si allega alla presente anche il nuovo studio di impatto acustico con il nuovo modello di aerogeneratore (GE158-5.5MW) con il quale viene dimostrato che l'aumento di cui prima non comporta alcuna variazione in termini di impatto acustico sui ricettori sensibili.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra si conclude che:

*a) **Si propone un layout revisionato di 5 Aerogeneratori** con lo spostamento della 1 al di fuori del vincolo "AP – Aree ad alta pericolosità di inondazione" e il riposizionamento degli aerogeneratori 3,7,8,9 con aumento delle interdistanze in maniera tale da evitare l'effetto selva e da rispettare le linee guida Nazionali di cui al D.M. 10.09.2010 al punto 3.2 lettera n dell'allegato 4 ossia distanze minime di 3D-5D rispetto alla direzione perpendicolare alla direzione principale d<ael vento e 5D-7D rispetto alla direzione prevalente del vento, nonché da rimanere al di fuori del vincolo aeronautica.*

b) Il modello di aerogeneratore da considerare è il modello **GE158-5.5MW** pertanto la potenza totale dell'impianto è **27,5 MW**.

Pertanto chiede a codesto spett.le ente il rilascio del parere ambientale per 5 aerogeneratori di potenza unitaria di 5,5 MW, Altezza Mozzo pari a 101 mt, diametro del rotore 158 mt e altezza al tip 180 mt, per una potenza totale di 27,5MW”;

- la Società proponente, con nota pec del 08.06.2020, acquisita al prot. n. 4015 del 09.06.2020, ha comunicato alla Scrivente Sezione che “*al fine di superare il parere con il quale l’E.N.A.C., in data 10.1.2020, aveva paventato un presunto pericolo per la navigazione aerea, la Wind Energy Foggia ha proposto una ulteriore variante al progetto, consistente nello spostamento dei 5 aerogeneratori previsti e nel loro ulteriore distanziamento dall’area vincolata di rispetto di decollo/atterraggio dell’Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia e nella variazione del modello di aerogeneratore. In data 20.2.2020 si è riunito il Comitato V.I.A. che ha espresso parere favorevole alla variante proposta limitatamente alle torri eoliche identificate con i nn. 3, 7 e 9, con esclusione delle torri eoliche identificate con i nn. 1 e 8. In data 21.2.2020 codesta Provincia ha, quindi, convocato per il 17.3.2020 conferenza di servizi in modalità sincrona che è stata trasformata in conferenza di servizi in modalità asincrona in data 11.3.2020. Dell’esito di detta ultima conferenza la scrivente non ne è a conoscenza. In data 17.3.2020 e 23.4.2020 la Wind Energy Foggia ha presentato proprie motivate osservazioni al parere del Comitato V.I.A.. Con nota del 29.4.2020 la Wind Energy Foggia, ritenendo, nel pieno spirito collaborativo sempre chiaramente percepito dagli enti espressi sul progetto, di averne recepito tutte le indicazioni, ha, quindi, chiesto il rilascio del parere di compatibilità ambientale in variante/aggiornamento alla determina dirigenziale n. 955 del 14.6.2019. A detta nota la Wind Energy Foggia non ha ricevuto alcun riscontro”;*
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 28165 del 02.07.2020, acquisita agli atti al prot. n. 4936 del 13.07.2020, ha convocato “*ai sensi e per gli effetti dell’ art. 14 c.4 e art.14-ter L 241/90 e successive modificazioni - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni [...] per il giorno 16/07/2020 alle ore 11.00 presso il Settore Ambiente della Provincia di Foggia – via Telesforo, 25 piano III, la prosecuzione della conferenza di servizi relativa alla procedura di VIA in oggetto*”, invitando ogni Amministrazione/Ente convocato “*ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione/Ente su tutte le decisioni di competenza della stessa*”;
- questa Sezione, con nota prot. n. 5012 del 16.07.2020, ha comunicato che non avrebbe partecipato alla suddetta Conferenza di Servizi in quanto non competente in materia di VIA, chiedendo a tal proposito delucidazioni in merito all’iter amministrativo da adottare. Sul punto, la Sezione evidenziava “*la necessità di effettuare una modifica alla VIA. Tale modifica richiede in base alle previsioni normative di cui all’ art. 27-bis del D.Lgs. 152/20016 il procedimento di PAUR*”;
- l’Autorità Provinciale, con nota prot. n. 31039 del 20.07.2020, acquisita agli atti al prot. n. 5105 di pari data, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 16.07.2020. Il dottor D’Attoli, in qualità di Presidente della Conferenza di Servizi, anche alla luce della nota prot. n. 5012 del 16.07.2020 di questa Sezione, ha concluso la suddetta Conferenza di Servizi disponendo il rinvio della conferenza ad una successiva seduta “*dopo aver concordato con la Regione Puglia – Servizio Energia - le modalità per raccordare la procedura AU con quella di PAUR attivata dalla Provincia*”;
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 40575 del 25.09.2020, acquisita agli atti al prot. n. 6632 del 28.09.2020, ha convocato “*ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 c.4 e art.14-ter L 241/90 e successive modificazioni - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni [...] per il giorno 8.10.2020 alle ore 10.00 presso il Settore Ambiente della Provincia di Foggia – via Telesforo, 25 piano III, la prosecuzione della conferenza di servizi relativa alla procedura di VIA in oggetto*” invitando ogni Amministrazione/Ente convocato “*ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione/Ente su tutte le decisioni di competenza della stessa*”;
- questa Sezione, con nota prot. n. 6819 del 02.10.2020, facendo seguito alla summenzionata nota, ha ribadito che “*non sussiste alcuna competenza della Sezione scrivente nel procedimento richiamato in epigrafe ed in particolare nella VIA*” e ha comunicato che l’evidente modifica apportata al progetto originario presentato in sede di A.U., consistente nel “*cambio del modello di aerogeneratore da Senvion*

M140 da 3 Mw a General Electric GE158 da 5,1 Mw, e lo spostamento della posizione degli aerogeneratori al fine di superare le interferenze con le aree di decollo dell'aeroporto di Foggia – Gino Lisa come da parere Enac prot. ENAC-TSU-10/01/2020-0002313-P [...] richiede, in base alle previsioni normative di cui all' art. 27-bis del D.Lgs 152/20016, il procedimento di PAUR". A tal riguardo, la Sezione ha chiesto di conoscere se l'Autorità Ambientale competente avesse espletato *"gli adempimenti previsti dall'art.27 bis del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento all'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web e alla verifica della completezza e dell'adeguatezza della documentazione depositata dalla società istante"* e se la Conferenza di Servizi convocata per il giorno 08.10.2020 si inserisse nell'ambito del procedimento di PAUR;

- con la medesima nota la Scrivente Sezione, alla luce delle modifiche apportate al progetto originario presentato in sede di istanza di A.U. in data 20.06.2018, ha invitato il Proponente a procedere al caricamento sul portale www.sistema.puglia.it del progetto aggiornato con l'adeguamento di tutti gli elaborati progettuali alla nuovo layout proposto, comprensivi anche del progetto delle opere di connessione previste, come previsto dall'art. 24 del D.P.R.n.207/2010, al fine di poter valutare la procedibilità dell'istanza.

In ordine alla soluzione di connessione, si precisa, infatti, che la società Eurowind San Severo S.r.l., con nota acquisita agli atti al prot. n. 1429 del 28/02/2020, ha presentato istanza telematica di variante alla D.D. n. 68 del 21.11.2016, autorizzata successivamente con D.D. 46 del 22.03.2021. La variante progettuale proposta prevede anche la modifica della soluzione di connessione alla RTN, comportando lo stralcio della futura Stazione Elettrica da realizzarsi nel territorio comunale di Lucera (FG), in località "Palmori», e relative opere connesse, di cui al progetto autorizzato con D.D. n. 68 del 21/11/2016. Pertanto le suddette opere di rete necessitano di essere nuovamente oggetto di A.U.;

- questa Sezione, inoltre, con la medesima nota prot. n. 6819 del 02.10.2020, ai fini della partecipazione di un Funzionario delegato, ha chiesto a l'Autorità Provinciale di prevedere una seduta della Conferenza di Servizi in modalità videoconferenza, stante la proroga dello stato di emergenza sanitaria disposta con D.L. 83 del 30 Luglio 2020;
- la Scrivente, con nota prot. n. 7010 del 07.10.2020, atteso che non era pervenuto alcun riscontro alla succitata richiesta, ha comunicato di *"non poter partecipare in presenza alla conferenza di servizi prevista per il 8.10.2020, ribadendo che, nel caso specifico, non può considerarsi maturato alcun silenzio assenso, ai sensi dell'art 14 ter comma 7 Legge 241/90 e s.m.i., sul procedimento riferito all'Autorizzazione Unica, stante le richieste di integrazioni formulate con la nota prot. n. 6819 del 2.10.2020 [...]. Si resta comunque in attesa di ricevere dalla società proponente le integrazioni richieste, ai fini della completezza dell'istanza e quindi della procedibilità"*;
- l'Autorità Provinciale, con nota prot. n. 43157 del 09.10.2020, acquisita agli atti al prot. n. 7088 del 12.10.2020, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del giorno 08.10.2020 dalla quale si evince che nella seduta, preso atto della summenzionata nota prot. n. 7010 del 07.10.2020, venivano nuovamente sospesi i lavori della conferenza *"al fine di chiarire con la Regione Puglia gli aspetti procedurali da seguire"*;
- la Società proponente, con nota pec del 24.11.2020, acquisita al prot. n. 8414 di pari data, facendo seguito alla nota prot. n. 6819 del 02.10.2020 trasmessa da questa Sezione, ha comunicato di aver provveduto a caricare sul portale www.sistema.puglia.it, nonché sul sito web della Provincia di Foggia, tutti gli elaborati progettuali aggiornati, comprensivi anche del progetto delle opere di connessione previste, al fine di poter valutare la procedibilità dell'istanza;
- Terna S.p.A., con nota prot. n. 80724 del 11.12.2020, ha comunicato alla Società proponente il proprio benessere tecnico al progetto delle opere di rete per la connessione alla RTN;
- la Società proponente, con nota pec del 20.01.2021, acquisita al prot. n. 630 del 21.01.2021, rilevato che *"non vi è ragione ostativa al prosieguo dell'iter di approvazione del progetto nell'ambito del PAUR, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06, e, quindi, alla convocazione di una terza seduta della conferenza di servizi per la definitiva acquisizione di tutti i pareri/assensi e nulla osta mancanti e la presa d'atto/conferma dei pareri già intervenuti"*, ha chiesto all'Autorità Ambientale Competente di procedere

“nell’espletamento dell’attivato PAUR (Procedimento Unico Autorizzativo Regionale) convocando, il prima possibile, una nuova seduta della conferenza di servizi, nella quale acquisire i pareri/nulla osta e assensi mancanti e procedere alla presa d’atto/conferma dei pareri già acquisiti”;

- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 5151 del 03.02.2021, acquisita agli atti al prot. n. 1193 del 04.02.2021, ha convocato *“l’aggiornamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 c. 4, 14-ter della Legge 241/90 e s.m.i. e art. 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto in forma simultanea e in modalità sincrona, in modalità videoconferenza”* per il giorno 26.02.2021;
- questa Sezione, preso atto che la Conferenza di Servizi di cui sopra è stata convocata ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, diversamente dalle precedenti sempre convocate ai fini VIA, motivo per cui questa Sezione non ha mai partecipato, in quanto non competente, con nota prot. n. 2012 del 26.02.2021, ha evidenziato quanto segue: *“preliminarmente alla convocazione della Conferenza di Servizi, non risulta pervenuta la comunicazione prevista al comma 2 del citato art.27-bis, necessaria a consentire a questa Sezione di procedere alla verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all’istanza, per i profili di propria competenza”*. Inoltre, atteso che la Società proponente, con nota pec acquisita la prot. n. 8414 del 24.11.2020, aveva dichiarato di aver caricato sul portale www.sistema.puglia.it, nonché sul sito web della Provincia di Foggia, la documentazione adeguata al layout aggiornato, la Scrivente ha precisato che *“solo nel pomeriggio del 25.02.2021 è stata resa visionabile la documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente, pertanto gli Enti convocati alla suddetta Conferenza di Servizi, non hanno potuto esaminare gli elaborati progettuali”*; pertanto ha invitato la Provincia di Foggia a *“rispettare pedissequamente le scansioni procedurali dettate dall’art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006”*;
- la Società proponente, con nota pec del 25.02.2021, acquisita agli atti al prot. n. 2026 del 26.02.2021, considerato che *“in data 3 maggio 2018, è stato pubblicato l’avviso pubblico ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/06; non è necessario procedere nuovamente alla pubblicazione dell’avviso, poiché le modifiche apportate al layout progettuale sono in ottemperanza a prescrizioni imposte da alcuni Enti chiamati ad esprimere il loro parere e non rappresentano variante sostanziale al progetto [...]”*, ha chiesto all’Autorità Ambientale Competente *“essendo stati compiuti tutti gli adempimenti formali previsti dall’art.27 bis del D.Lgs. 152/06”* di procedere nella Conferenza di Servizi indetta per il giorno 26.02.2021 *“con l’iter autorizzativo, attraverso l’esame e la presa d’atto di tutti i pareri intervenuti o che intervengono nonché dei silenzi assenti degli Enti i quali, seppur convocati, non si esprimeranno”*;
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 10607 del 03.03.2021, acquisita agli atti al prot. n. 2263 del 04.03.2021, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 26.02.2021. Il dottor D’Attoli, in qualità di Presidente della Conferenza di Servizi, tenuto conto di quanto indicato nella nota prot. n. 2012 del 26.02.2021 di questa Sezione, allegata al verbale, ha concluso la suddetta Conferenza di Servizi con *“ritiene di riproporre a tutti gli enti interessati la richiesta di verifica documentale ed al fine di addivenire in tempi brevi alla conclusione del procedimento, inviterà gli stessi nella stessa tempistica a condividere e confermare i pareri già espressi precedentemente e fin d’ora indica la data utile per la prossima seduta della conferenza di servizio la data dell’8 aprile 2021”*;
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 12491 del 12.03.2021, acquisita agli atti al prot. n. 2590 di pari data, ha convocato *“l’aggiornamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 c. 4, 14-ter della Legge 241/90 e s.m.i. e art. 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto in forma simultanea e in modalità sincrona, in modalità videoconferenza”* per il giorno 08.04.2021;
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 15144 del 24.03.2021, ha comunicato, *“ai sensi dell’art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., [...] a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web “Sportello Telematico Unificato della Provincia di Foggia”*”, invitando gli stessi, entro 30 giorni dalla suddetta pubblicazione, a verificare, per i profili di propria competenza, l’adeguatezza e la completezza della documentazione;
- questa Sezione, con nota prot. n. 3512 del 08.04.2021, ha comunicato alla Autorità Ambientale

Competente che stava procedendo alla valutazione della documentazione depositata sullo Sportello di questa Provincia, e che l'esito della stessa sarebbe stato trasmesso entro il termine dei 30 giorni previsto dall'art 27 bis del D.Lgs. n.152/2006;

- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 17502 del 08.04.2021, acquisita agli atti al prot. n. 3553 del 08.04.2021, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 08.04.2021 nel quale si legge: *“i convenuti si accordano all’unanimità sull’aggiornamento della seduta della Conferenza successivamente alla scadenza della comunicazione di cui all’art. 27 bis comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevista per il 24 aprile”*. Il dottor D’Attoli, in qualità di Presidente della Conferenza di Servizi, concludeva la suddetta Conferenza di Servizi indicando *“la data 6 maggio 2021 quale prossima seduta della Conferenza di Servizi”*;
- la Società proponente, in data 12.04.2021, con nota acquisita al prot. n. 18104 del 13.04.2021 della Provincia di Foggia, ha chiesto *“al Comitato VIA e al RUP di rilasciare il parere ambientale per gli aerogeneratori n° 3,7,8,9, essendo state superate tutte le criticità sollevate sia dal parere del comitato VIA che dall’Arpa, nonché per le opere di connessione consistenti nella proposta di realizzazione della sottostazione Utente 30/150 kV, della stazione RTN 150/380kV entrambe ubicate in località “Palmori» in agro di Lucera così come sempre rappresentate negli elaborati grafici sottoposti alla valutazione degli Enti”*;
- questa Sezione, con nota prot. n. 4227 del 27.04.2021, in esito alla disamina della documentazione relativa al progetto dell’impianto eolico in oggetto, pubblicata sul portale dell’Autorità Provinciale Competente, nonché caricata da codesto proponente sul portale regionale www.sistema.puglia.it, ha comunicato la presenza di anomalie formali, invitando la Società proponente a fornire la documentazione integrativa;
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 22313 del 03.05.2021, acquisita agli atti al prot. n. 4562 di pari data, ha convocato *“l’aggiornamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 c. 4, 14-ter della Legge 241/90 e s.m.i. e art. 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto in forma simultanea e in modalità sincrona, in modalità videoconferenza”* per il giorno 13.05.2021;
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 22952 del 05.05.2021, acquisita agli atti al prot. n. 4742 del 06.05.2021, ha trasmesso il parere di competenza del Comitato Tecnico per la VIA rilasciato in data 20.04.2021 con il quale si esprimeva *“PARERE FAVOREVOLE esclusivamente per gli aerogeneratori n. 3, 7, 8, 9 e delle relative opere di connessione, nonché della proposta di realizzazione della sottostazione Utente 30/150 kV, della stazione RTN 150/380 kV entrambe ubicate in località «Palmori» in agro di Lucera”*;
- la Società proponente, riscontrando la richiesta di integrazione documentale, di cui alla nota prot. n. 4227 del 27.04.2021, con nota pec del 05.05.2021, acquisita al prot. n. 4743 del 06.05.2021, ha depositato sul portale telematico www.sistema.puglia.it la documentazione integrativa relativa al progetto dell’impianto in argomento;
- questa Sezione, con nota prot. n. 5109 del 13.05.2021, in riscontro alla nota prot. n. 22313 del 03.05.2021 con la quale la Provincia di Foggia convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 13.05.2021, ha comunicato la necessità di integrare ulteriormente la documentazione con riferimento al Piano particellare di Esproprio e ha rilevato, altresì, quanta segue: *“si segnala, inoltre, la presenza di una discrepanza tra le coordinate dell’aerogeneratore n. 9 riportate nel parere rilasciato dal Comitato VIA nella seduta del 20/04/2021 e quelle a cui fa riferimento la documentazione progettuale attualmente presente sul portale regionale www.sistema.puglia.it. Le coordinate riportate nella Relazione Tecnica sono coerenti con gli Strati Informativi presenti su www.sistema.puglia.it. Pertanto, se il layout definitivo è quello individuato dalle coordinate geografiche riportate nel parere del Comitato VIA la documentazione presente su www.sistema.puglia.it dovrà essere aggiornata”*;
- la Società proponente, con nota pec del 12.05.2021, acquisita agli atti al prot. n. 5146 del 14.05.2021, ha trasmesso all’Ufficio per le Espropriazioni, e per conoscenza alla Scrivente, il Piano particellare di Esproprio aggiornato essendo stata riscontrata la mancanza di una particella;
- la Società proponente, con nota pec del 14.05.2021, acquisita al prot. n. 5213 del 17.05.2021, ha

trasmesso alla Provincia di Foggia il proprio contributo per il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 13.05.2021 nel quale si legge: *“è altresì stato espresso il parere favorevole del Comitato VIA del 20/04/2021 per gli aerogeneratori 3,7,8,9 nonché tutte le opere di connessione necessarie all’esercizio dell’impianto eolico comprensivo della stazione 380/150kV TERNA e il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia ha affermato, nel corso della presente riunione, la compatibilità paesaggistica ed ambientale e sismica dell’intervento in ordine alla quale si chiede che il Dirigente si esprima formalmente all’interno del verbale della seduta di oggi. In proposito, si precisa, inoltre, che l’impianto in oggetto non interessa, in maniera diretta, beni sottoposti a tutela e, pertanto, non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica. Ad ogni modo, la Valutazione di impatto ambientale resa all’interno del PAUR comprende e sostituisce anche l’autorizzazione paesaggistica che, nella specie, il Dirigente del Settore Ambiente può senz’altro annoverare nella VIA essendo intervenuto, in sede di conferenza, il parere favorevole della Soprintendenza”;*

- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 25926 del 20.05.2021, acquisita agli atti al prot. n. 5426 di pari data, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 13.05.2021 nel quale si legge il seguente contributo della Scrivente Sezione: *“Atteso che la Società ha dichiarato di aver adeguato il piano particellare di esproprio alla nuova configurazione del layout, alla luce del parere del Comitato VIA acquisito in questa sede, la Scrivente si impegna a sollecitare l’Ufficio Espropri della Regione Puglia ad emettere il proprio parere di competenza. All’esito favorevole del suddetto parere questa Sezione potrà attivare la procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. A tale scopo, al fine di rendere celere il procedimento, si invita la società a fornire l’elenco delle ditte proprietarie dei terreni interessati dall’intervento con i relativi indirizzi, per poter dare avvio alla procedura espropriativa. A seguito dell’espletamento della suddetta procedura questa Sezione sarà nelle condizioni di chiudere il procedimento e pertanto chiederà alla società istante la presentazione della documentazione necessaria ai fini del rilascio del titolo autorizzativo di AU nell’ambito del PAUR. Si ribadisce, inoltre, che la Sezione potrà esprimersi, ai fini AU, nel procedimento PAUR, di competenza di codesta autorità ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. solo in esito alla pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica espressa dall’autorità competente e a valle dell’acquisizione dei pareri di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento”.*
Inoltre *“i convenuti si dichiarano d’accordo a stabilire una nuova data utile per l’aggiornamento della conferenza possibilmente entro il 15 giugno p.v.”;*
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 29170 del 04.06.2021, acquisita agli atti al prot. n. 6096 del 07.06.2021, ha convocato la Conferenza di Servizi in modalità videoconferenza, *“ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 LR 11/2001 - art. 14 c.4 e art.14-ter L 241/90 e successive modificazioni - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni”*, per il giorno 24.06.2021;
- la Società proponente, con nota pec del 08.06.2021, acquisita agli atti al prot. n. 6194 di pari data, riscontrando la richiesta formulata da questa Sezioni nel corso della Conferenza di Servizi del 13.5.2021, ha trasmesso l’elenco delle ditte proprietarie dei terreni interessati dall’intervento con i relativi indirizzi;
- questa Sezione, con nota prot. n. 6265 del 10.06.2021, ha comunicato all’Autorità Provinciale l’impossibilità a partecipare alla seduta della Conferenza di Servizi fissata per il giorno 24.06.2021 a causa di concomitanti impegni e, conseguentemente, chiedeva il rinvio della stessa;
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 30908 del 14.06.2021, acquisita agli atti al prot. n. 6385 di pari data, ha convocato la Conferenza di Servizi in modalità videoconferenza, *“ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 LR 11/2001 - art. 14 c.4 e art.14-ter L 241/90 e successive modificazioni - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni”*, per il giorno 30.06.2021;
- questa Sezione, con nota prot. n. 6626 del 21.06.2021, alla luce degli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi presso la Provincia di Foggia in data 13.05.2021, ha trasmesso all’Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia il piano particellare di esproprio, aggiornato con la rimodulazione del layout, depositato dalla Società istante sul portale www.sistema.puglia.it in data 17.06.2021, ai fini della conferma del parere già espresso dal suddetto Servizio con nota n. 7812 del 19.05.2021;

- la Società proponente, con nota pec del 25.06.2021, acquisita agli atti al prot. n. 6965 del 29.06.2021, ha presentato alla Provincia di Foggia istanza di reiterazione del procedimento di VIA, ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R.P. n. 11 del 26.05.2021, pubblicata sul BURP n. 72 del 27.05.2021;
- la Società proponente, con nota pec del 29.06.2021, acquisita agli atti al prot. n. 7137 del 01.07.2021, ha comunicato di aver depositato sul portale www.sistema.puglia.it il progetto definitivo aggiornato, adeguato alle prescrizioni degli enti, comprensivo delle integrazioni richieste con nota prot. n. 5109 del 13.05.2021;
- l'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, con nota prot. n. 10032 del 29.06.2021, acquisita agli atti al prot. n. 7101 del 30.06.2021, vista la nota prot. n. 6626 del 21.06.2021 con la quale la Sezione Infrastrutture Energie e Digitali chiedeva conferma del parere già espresso dal suddetto Servizio con nota n. 7812 del 19.05.2021 e trasmetteva a tal fine il piano particellare di esproprio aggiornato, depositato dalla Società istante sul portale www.sistema.puglia.it in data 17.06.2021, *"verificato che è stato eseguito solo un piccolo spostamento della torre eolica n° 9 che ha determinato l'esclusione nel piano particellare di esproprio della particella 28 del foglio 20"*, ha confermato il parere già espresso con la nota prot. n. 7812 del 19.05.2021;
- questa Sezione, con nota prot. n. 7011 del 30.06.2021, in riscontro alla nota prot. n. 30908 del 14.06.2021 con la quale la Provincia di Foggia convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 30.06.2021, esaminata la documentazione presente sul portale www.sistema.puglia.it, ha dato atto *"della completezza formale della documentazione presentata a corredo dell'istanza di AU, che risponde, puntualmente, alle integrazioni richieste dalla scrivente Sezione con nota prot. n. 5109 del 13.05.2021"* e, conseguentemente, ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai fini AU. Con la medesima nota la Scrivente, ha comunicato, inoltre, quanto segue: *"Atteso l'esito favorevole del parere espresso dall'Ufficio per le Espropriazioni con la nota n.10032 del 29.06.2021 ed acquisito l'elenco delle ditte proprietarie dei terreni interessati dall'intervento con i relativi indirizzi, questa Sezione può attivare la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i."*. Infine la Scrivente ha invitato la Società proponente a inoltrare all'Autorità Ambientale Competente la medesima documentazione depositata sul portale regionale, così come modificata ed integrata, anche in conseguenza della richiesta di integrazioni di cui alla nota n. 5109 del 13.05.2021, ai fini della pubblicazione sul relativo sito istituzionale;
- la Società proponente, con nota pec del 01.07.2021, acquisita agli atti al prot. n. 7220 del 01.07.2021, ha comunicato di aver provveduto al deposito del progetto definitivo aggiornato sul portale Ambiente della Provincia di Foggia con nota acquisita al prot. n. 34058 del 30.06.2021, e ha allegato *dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 455/200 e s.m.i., attestante la conformità tra la documentazione presentata ai fini del rilascio PAUR e quella allegata alla istanza AU*;
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 34540 del 01.07.2021, acquisita agli atti al prot. n. 7235 del 02.07.2021, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 30.06.2021. Il dottor D'Attoli, in qualità di Presidente della Conferenza di Servizi, ha concluso la suddetta Conferenza di Servizi come segue: *"comunica che sottoporrà il progetto nella prima seduta utile di Commissione per il Paesaggio, prevista in data odierna, per il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica e che pertanto i lavori della conferenza di servizi sono da ritenersi conclusi avendo acquisito tutti i pareri ivi compresa la Valutazione di Impatto Ambientale favorevole nonché i pareri acquisiti per silenzio assenso, per cui l'Ente Provincia, appena acquisita l'Autorizzazione Unica di competenza regionale, procederà all'adozione del PAUR"*;
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 35657 del 08.07.2021, acquisita agli atti al prot. n. 7493 del 08.07.2021, rilevato che *"la localizzazione dell'intervento non interferisce con alcun elemento di tutela paesaggistica né direttamente né indirettamente imposto"* ha comunicato la non competenza circa l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica art. 91 delle NTA del PPTR;
- questa Sezione, con nota prot. n. 7678 del 14.07.2021, preso atto della nota prot. n. 35657 del 8.07.2021 della Provincia di Foggia, ha evidenziato quanto segue: *"l'art. 89 delle NTA del PPTR sancisce che «1. Ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle presenti norme ed alla conformità degli interventi*

con gli obiettivi di tutela sopra descritti, sono disciplinati i seguenti strumenti: [...] b) "L'accertamento di compatibilità paesaggistica, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi: [...] b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate. Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA. [...] Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'autorizzazione paesaggistica e l'accertamento di compatibilità paesaggistica vengono rilasciati con un provvedimento espresso che ha valore obbligatorio e vincolante ed è atto autonomo presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico- edilizio".

Pertanto, la Scrivente ha comunicato all'Autorità Ambientale Competente che "il progetto della società Wind Energy Foggia srl costituisce intervento di rilevante trasformazione del paesaggio e che, conseguentemente, è necessario rilasciare il provvedimento di compatibilità paesaggistica pur in assenza di vincoli";

- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 37101 del 19.07.2021, acquisita al prot. n. 7828 del 19.07.2021, in riscontro alla nota n. 7678 del 14.07.2021 con la quale la Scrivente Sezione chiedeva un riscontro sul parere espresso con nota n. 35657 del 08.07.2021 a seguito di valutazione da parte della Commissione Paesaggistica provinciale avvenuta in data 30.06.2021, ha comunicato "che la stessa Commissione Paesaggistica della Provincia di Foggia nella seduta del 16/07/2021 ha confermato il parere già espresso nella seduta sopra richiamata e che in particolare ha formulato il seguente parere: La Commissione Paesaggio valutati gli elaborati progettuali ritiene che l'intervento in oggetto ammissibile dal punto di vista Paesaggistico anche perché gli aerogeneratori, le opere di connessione e gli elementi accessori non interferiscono con alcun elemento di tutela paesaggistica né direttamente né indirettamente imposto.

Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto";

- la Società Wind Energy Foggia S.r.l. con nota pec del 27.09.2021 ha invitato e diffidato la scrivente Sezione a concludere l'iter in oggetto con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Preso atto dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata nel procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmessi dall'Autorità Provinciale competente al rilascio del P.A.U.R. e di seguito riportati:

- **Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Paesaggio, prot. n. 37101 del 19.07.2021**, con cui "Si riscontra la nota prot. n. AOO_159/PROT/14/07/2021/0007678 con la quale la Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali servizio energia e fonti alternative e rinnovabili ha chiesto un riscontro sul parere espresso con nota n. 35657 del 08/07/2021 a seguito di valutazione da parte della Commissione Paesaggistica provinciale in data 30/06/2021. Si comunica che la stessa Commissione Paesaggistica della Provincia di Foggia nella seduta del 16/07/2021 ha confermato il parere già espresso nella seduta sopra richiamata e che in particolare ha formulato il seguente parere: La Commissione Paesaggio valutati gli elaborati progettuali ritiene che l'intervento in oggetto ammissibile dal punto di vista Paesaggistico anche perché gli aerogeneratori, le opere di connessione e gli elementi accessori non interferiscono con alcun elemento di tutela paesaggistica né direttamente né indirettamente imposto. Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto."
- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 2520 del 12.03.2020**, con cui "Considerato che il Comitato V.I.A. provinciale nella seduta del 20.02.2020 ha espresso parere favorevole

per le torri WTG3, WTG7 e WTG9 e parere non favorevole per la torre WTG1 a causa della collocazione entro l'area non idonea derivante dalla perimetrazione del P.A.I. area a media pericolosità e per la torre WTG8 a mitigazione dell'effetto di eccessiva compattezza del nuovo layout d'impianto, in ossequio alla <regola dei 3-5 e 5-7 diametri come da DM 10 settembre 2010>;

Ritenuto di condividere le suddette valutazioni con specifico riferimento al potenziale effetto selva che si determinerebbe con l'introduzione dell'aerogeneratore WTG8 nel layout di variante;

Per tutto quanto sopra espresso, questa Soprintendenza per quanto di competenza esprime parere favorevole limitatamente alle torri WTG3, WTG5, e WTG9 con l'osservanza della prescrizione dell'assistenza archeologica a tutte le attività di scavo per la realizzazione delle turbine e la posa del cavidotto."

e **prot. n. 4130 del 11.05.2021**, con cui

"Si premette che con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia n. 955 prot. n. 32079 del 14.06.2019 avente ad oggetto "Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di Impianto Eolico composto da n. 10 aerogeneratori da 3 MW per una potenza complessiva di 30 MW nel Comune di Foggia in località "Cappuccio Piantagione" — Ditta.- WIND ENERGY FOGGIA s.r.l. " è stato espresso ai sensi dell'art. 13 della L.R. n.11/01 e s.m.i. giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto variante della proposta originaria dell'impianto Eolico composto da n. 5 Aerogeneratori da 3 MW per una potenza complessiva di 15 MW nel rispetto di una serie di prescrizioni tra cui quelle dettate dalla scrivente Soprintendenza nel parere prot. 4806 del 05.06.2019.

La ditta proponente, al fine di superare il parere negativo da parte dell'ENAC motivato da ostacoli e pericoli per la navigazione aerea da parte degli aerogeneratori 1 -3-5-7, ha provveduto a riformulare il layout d'impianto con lo spostamento degli aerogeneratori al di fuori del vincolo di decollo e atterraggio relativo all'aeroporto Gino Lisa di Foggia e con una modifica del modello di aerogeneratore con aumento della potenza unitaria da 3.0 MW a 5.1 MW per una nuova potenza complessiva dell'impianto di 25,5 MW.

In merito a tale variante, questa Soprintendenza, condividendo le motivazioni poste a base del parere del Comitato V.I.A. provinciale del 20.02.2020, ha ritenuto di esprimere parere favorevole per le torri WTG3, WTG7 e WTG9, subordinatamente all'osservanza della prescrizione dell'assistenza archeologica a tutte le attività di scavo per la realizzazione della turbina e la posa del cavidotto (nota prot. 2520 del 12.03.2020).

Successivamente, la Wind Energy Foggia S.r.l. ha richiesto una ulteriore variante sul modello dell'aerogeneratore con variazione della potenza unitaria, mantenendone invariata l'altezza; veniva richiesto contestualmente al Comitato VIA e al RUP provinciale di prendere atto del parere favorevole dell'Arpa con riferimento all'aerogeneratore n. 9.

Il Comitato VIA provinciale nella seduta del 20.04.2021, considerato il nuovo layout e le relative opere di connessione, ha ritenuto di esprimere parere favorevole per gli aerogeneratori n. 3, 7, 8 e 9 e delle relative opere di connessione, nonché della proposta di realizzazione della sottostazione utente 30/150 kV, della stazione RTN 150/380 kV ubicate in agro di Lucera alla loc." Palmori".

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza, ad integrazione delle valutazioni rese con precedente nota prot. 2520 del 12.03.2020, ritiene di poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale esclusivamente per gli aerogeneratori n. 3, 7, 8 e 9 con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- la sottostazione utente e la stazione elettrica, seppur non interferenti direttamente con i villaggi neolitici noti di Masseria Palmori e Masseria Melillo in agro di Lucera, così come perimetrati all'interno del PPTR della Regione Puglia, si pongono in strettissima vicinanza agli stessi. Pertanto, si ravvisa la necessità che, in corrispondenza delle aree relative alla sottostazione e alla stazione, prima della loro realizzazione, vengano eseguiti saggi archeologici da parte di società con abilitazione OS 25, da concordare preventivamente con questa Soprintendenza mediante tavolo tecnico, atti alla verifica della sussistenza di eventuali evidenze archeologiche conservate in subsidenza;

- si ribadisce in ogni caso che tutte le attività di scavo e movimento terra relative alle opere in progetto dovranno essere eseguite con assistenza archeologica continuativa."

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia, prot. n. 24352 del 14.12.2020,** con cui

“Esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino evidenzia che in rapporto al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul portale istituzionale dell’Autorità di Distretto, alcune delle opere previste nel predetto progetto interferiscono in parte con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegate al richiamato P.A.I., nello specifico si fa presente che:

- *il complesso aerogeneratore WTG 1 e relativa piazzola, ricade parzialmente all’interno di un’area classificata a “Bassa Pericolosità idraulica (B.P.)” ove vigono le disposizioni degli Artt.4 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegate al P.A.I.;*
- *la nuova viabilità da realizzare utile al raggiungimento dell’aerogeneratore WTG 1 ricade per un breve tratto in un’area classificata a “Media Pericolosità idraulica (M.P.)” ove vigono le disposizioni degli Artt. 4 e 8 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegate al P.A.I.;*
- *il cavidotto elettrico interrato d’interconnessione tra gli aerogeneratori interessa in n. 2 punti, aree classificate in parte ad “Alta Pericolosità Idraulica (A.P.)”, in parte a “Media Pericolosità idraulica (M.P.)” e in parte a “Bassa Pericolosità idraulica (B.P.)” ove vigono le disposizioni degli Artt. 4, 7, 8 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegate al P.A.I.;*
- *nell’attuale documentazione allegata alla proposta di variante in parola non è presente uno studio di compatibilità idrologica -idraulica;*

Alla luce di tutto quanto innanzi valutato ed esposto, questa Autorità di Bacino Distrettuale, ritiene di esprimere parere di compatibilità di cui alla procedura in oggetto con le Norme Tecniche d’ Attuazione (N.T.A.) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che nella successiva fase esecutiva:

- *la realizzazione dell’aerogeneratore WTG 1 e delle opere attigue, sia supportata da un adeguato “Studio di compatibilità idrologica e idraulica”, redatto ai sensi degli Artt. 4 e 9 della N.T.A.. Detto studio, dovrà definire gli accorgimenti tecnici utili ad assicurare che le opere in progetto non subiscano danni e non costituiscano un rischio per le persone, anche se esposte all’eventuale presenza d’acqua;*
- *che a fronte di una riduzione delle opere di connessione e delle viabilità d’accesso, la realizzazione del cavidotto interrato e delle nuove strade sia eseguita dal proponente, secondo le modalità per cui questa Autorità ha già espresso parere favorevole, in sede di Autorizzazione Unica, con nota prot. n. 5682020, che ad ogni buon conto si allega.*

prot. n. 568 del 13.01.2020 – Prescrizioni

“[...]

1) in rapporto alle modalità di realizzazione del cavidotto elettrico di connessione tra gli aerogeneratori, in corrispondenza di tutte le intersezioni tra lo stesso cavidotto il reticolo idrografico e/o le aree perimetrate a diversa pericolosità idraulica nel PAI vigente, la soluzione che dovrà essere adottata e quella della “Trivellazione Orizzontale Controllata” (T.O.C.), soluzione tecnica non invasiva che garantisce la sicurezza idraulica del cavidotto nell’intersezione con le predette aree a pericolosità idraulica, prevedendo i pozzetti di ingresso/uscita della trivellazione esternamente alle aree classificate ad “Alta Pericolosità idraulica (A.P.)” e “Media Pericolosità idraulica (M.P.)” nel P.A.I. e prevedendo profondità di trivellazione tale da non risentire degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale;

2) in rapporto alla realizzazione dei nuovi tratti di strade di servizio per l’accesso agli aerogeneratori, che si diramano da strade esistenti (comunali e/o private), in corrispondenza di tutte le intersezioni tra gli stessi tratti di strade e il reticolo idrografico e/o le aree perimetrate a diversa pericolosità idraulica nel API vigente, siano previste adeguate opere di presidio idraulico della stessa viabilità (prevedendo ad esempio l’installazione di una tubazione di tipo Armco o in PeAD), opportunamente dimensionate, atte a far defluire in condizioni di sicurezza idraulica, con adeguato franco, le portate di piena calcolate con tempo di ritorno 200 anni.[...]”

“Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato

alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- *le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità idraulica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione finalizzati alla mitigazione del rischio;*
- *si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
- *gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*
- *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia"*

prot. n. 13670 del 11.05.2021

"Si evidenzia inoltre che questa Autorità di Bacino Distrettuale, nell'ambito della Procedura di VIA e di Autorizzazione Unica avviata sempre da codesta Amministrazione Provinciale, ha già formalizzato le proprie valutazioni di competenza sul progetto in esame, di cui da ultimo si richiama la nota prot. n. 24352 del 14.12.2020, che si allega alla presente per pronta lettura.

Ciò premesso valutata la documentazione progettuale da ultimo resa disponibile sul portale di codesta Amministrazione Provinciale (rif. Protocollo 2020/0000050865 del 24/11/2020 11 :53), questa Autorità di Bacino Distrettuale conferma che, in rapporto al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), alcune delle opere previste nel predetto progetto interferiscono in parte con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegata al richiamato P.A.I.

Nello specifico, si fa presente che:

- *il complesso aerogeneratore WTG 1 e relativa piazzola, ricade parzialmente all'interno di un'area classificata a "Bassa Pericolosità idraulica (B.P.)" ove vigono le disposizioni degli Artt.4 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegata al P.A.I.;*
- *la nuova viabilità da realizzare utile al raggiungimento dell'aerogeneratore WTG 1 ricade per un breve tratto in un'area classificata a "Media Pericolosità idraulica (M.P.)" ove vigono le disposizioni degli Artt. 4 e 8 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegata al P.A.I.;*
- *il cavidotto elettrico interrato d'interconnessione tra gli aerogeneratori interessa in n. 2 punti, aree classificate in parte ad "Alta Pericolosità Idraulica (A.P.)", in parte a "Media Pericolosità idraulica (M.P.)" e in parte a "Bassa Pericolosità idraulica (B.P.)" ove vigono le disposizioni degli Artt. 4, 7, 8 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegata al P.A.I.;*

Con specifico riferimento alla compatibilità idraulica delle opere, si prende atto che nella documentazione progettuale più recente acquisita dal portale di codesta Amministrazione Provinciale, risulta essere presente una "Relazione Idraulica", a firma dell'Ing. Antonella Laura Giordano e dell'Ing. Michea Napoli, all'interno della quale sono state valutate nel dettaglio le interferenze presenti tra le opere progettuali previste e le aree disciplinate dalle NTA del PAI, e per ognuna sono state descritte le scelte progettuali atte a gestire le interferenze individuate. In particolare:

- *per quanto attiene l'interferenza tra il cavidotto elettrico di progetto e le aree perimetrate a pericolosità idraulica nel PAI, sia lungo la Strada di Bonifica n.11, tra il Podere n. 320 e Mass. Cappuccio e sia lungo il percorso di accesso all'aerogeneratore WTG3, nella predetta Relazione Idraulica è attestato che "omissis .. In corrispondenza delle aree classificate come a pericolosità idraulica (Alta Pericolosità, Media Pericolosità e Bassa Pericolosità), si provvederà a porre il cavidotto in trincea, ad una profondità maggiore o adottando accorgimenti tecnici di posa tali da garantire la durabilità dell'opera. Durante l'esecuzione dello scavo e prima del riempimento dello stesso, si provvederà alla puntellazione dello scavo, in modo da evitare eventuali fenomeni erosivi e di cedimento che potrebbero determinarsi in caso di eventi di piena".*
- *per quanto attiene l'interferenza tra la nuova viabilità da realizzare per il raggiungimento dell'aerogeneratore WTG 1 e un'area classificata a "Media Pericolosità idraulica (M.P.)", pur essendo stata eseguita nella richiamata "Relazione Idraulica" una valutazione idrologica-idraulica, che dimostra l'esternalità delle aree delle aree di pertinenza dell'Aerogeneratore WTG 1 e della relativa viabilità di accesso rispetto alle aree inondabili con tempo di ritorno di 200 anni, la stessa valutazione non appare,*

a giudizio di questa Autorità di Bacino, sufficientemente adeguata ad escludere ogni possibile criticità di natura idraulica sul tratto di viabilità interessato dalla perimetrazione del PAI. Ciò in ragione del fatto che le aree allo stato perimetrate nel PAI tengono conto anche di contributi idraulici di corsi d'acqua differenti da quelli considerati nello studio idrologico sviluppato all'interno della "Relazione Idraulica" allegata al progetto.

Pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi valutato ed esposto, questa Autorità di Bacino Distrettuale, ritiene di confermare il parere di compatibilità di cui alla procedura in oggetto con le Norme Tecniche d' Attuazione (N.T.A.) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, con le seguenti prescrizioni a carico del proponente, da ottemperare in fase di progettazione esecutiva delle opere:

- nella realizzazione dell'aerogeneratore WTG 1 e delle relative pertinenze, comprensiva della nuova viabilità di accesso allo stesso, siano definiti gli accorgimenti progettuali e costruttivi utili ad assicurare che le opere in progetto non subiscano danni e non costituiscano un rischio per le persone, anche se esposte all'eventuale presenza d'acqua; allo scopo, dovranno essere previste delle adeguate opere di protezione idraulica delle aree di pertinenza interessate da livelli di pericolosità "bassa", mentre per la viabilità di accesso al WTG 1 interessata da un livello di pericolosità "media", dovranno anche essere previste adeguate opere di attraversamento (ad es. tombini, scatolari, ponticelli, ecc.), opportunamente dimensionate atte a far defluire in condizioni di sicurezza idraulica, con adeguato franco, le portate di piena calcolate con tempo di ritorno di 200 anni;

- in rapporto alle modalità di realizzazione del cavidotto elettrico di connessione tra gli aerogeneratori, in corrispondenza di tutte le intersezioni tra lo stesso cavidotto il reticolo idrografico e/o le aree perimetrate a diversa pericolosità idraulica nel PAI vigente, la soluzione che dovrà essere adottata e quella già formalizzata da questa Autorità di Bacino nel proprio precedente parere favorevole prot. n. 568/2020, rilasciato in sede di procedura di Autorizzazione Unica, che prevede l'utilizzo, ove tecnicamente possibile, della "Trivellazione Orizzontale Controllata" (T.O.C.), soluzione tecnica non invasiva che garantisce la sicurezza idraulica del cavidotto nell'intersezione con le predette aree a pericolosità idraulica; detta soluzione dovrà prevedere i pozzetti di ingresso/uscita della trivellazione esternamente alle aree classificate ad "Alta Pericolosità idraulica (A.P.)" e "Media Pericolosità idraulica (M.P.)" nel P.A.I. e prevedendo profondità di trivellazione tale da non risentire degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale.

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità idraulica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione finalizzati alla mitigazione del rischio;

- si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

- gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;

- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia. La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale; sono fatti salvi i diritti dei terzi e le determinazioni delle altre autorità competenti per quanto attiene la valutazione complessiva, con riferimento agli interventi in progetto, compresa quella relativa all'applicazione del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24".

▪ **Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 17092 del 16.03.2020**, con cui

"Preso atto:

- Che il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione di un parco eolico costituito da 5 turbine, ubicato nel comune di Foggia oltre opere connesse quali strade, piazzole di servizi elettrodotti ecc.
- Le caratteristiche aerogeneratore del nuovo progetto sono GE 58 - 5.1MW con altezza mozzo

m.101, diametro rotore m.158, l'altezza massima di m.180, anche la potenza unitaria risulta variata portandola da 3.0MW a 5.1 MW per una nuova potenza complessiva dell'impianto di 25,5MW, velocità di rotazione in giri al minuto 9,35 rpm.

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale, nonché la documentazione integrativa, per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza si rileva quanto segue:

1. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche o delle distanze da ricettori e strade. Pertanto, in fase esecutiva non potrà essere installato un aerogeneratore con caratteristiche differenti pena la perdita di validità della progettazione e dunque della presente valutazione tecnica. Si evidenzia, inoltre, che variazioni in aumento delle dimensioni fisiche sono da ritenersi una modifica sostanziale anche alla luce della L.R. 25/2012. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella eventuale autorizzazione. La società ha definito l'aerogeneratore da installare consistente in un aerogeneratore marca GE 58 - 5.1MW con altezza mozzo m.101, diametro rotore m.158, l'altezza massima di m.180, velocità di rotazione in giri al minuto 11,56 rpm.

2. Il calcolo della gittata massima, fornito nella documentazione, ha prodotto una distanza di m. 517,55 per rottura del frammento a 5 metri dalla punta della pala con una riduzione della velocità periferica del frammento pari al 30% per tener conto degli effetti della resistenza dovuta al mezzo in cui si svolge il moto (aria) e per considerare le forze di resistenza che si generano al momento di rottura della pala. L'analisi dei ricettori presenti, prodotta nella progettazione, ha concluso per l'assenza di ricettori nel raggio di 517,55 metri. NON si concorda con le distanze di sicurezza tra l'aerogeneratore n.3 e il ricettore ubicato nella particella 125 del foglio 19 e tra l'aerogeneratore n.9 con il ricettore ubicato nella particella 241 del foglio 21 che risultano inferiori alla gittata massima calcolata.

3. Si evidenzia inoltre la presenza di altro parco eolico (KQP0UL6) la cui istruttoria risulta in corso di valutazione e per il quale si rilevano sovrapposizioni per distanze non conformi al D.M. 10-9-2010.

Pertanto, si concorda con il parere del Comitato VIA espresso nella seduta 20-2-2020 ad eccezione che per gli aerogeneratori n.3 e n.9. Pertanto, nulla osta solo per l'aerogeneratore n.7 a condizione che sia alternativo a quello proposto nell'altro parco eolico con codice KQP0UL6 e alle seguenti condizioni:

- 1. Siano prelevati e correttamente smaltiti tramite ditte autorizzate eventuali rifiuti abbandonati nel raggio di 1km da ciascun aerogeneratore.*
- 2. Siano adottate, in sede di autorizzazione unica, le dovute misure di compensazione previste nel D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2".*
- 3. Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l'impatto.*
- 4. Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva e di realizzazione dell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.).*
- 5. In riferimento ai materiali di scavo, prima dell'avvio dei lavori, si prescrive la trasmissione degli esiti delle indagini eseguite in conformità con il piano di utilizzo, ai sensi del comma 5, dell'art. 24, del DPR 120/2017 al fine della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*
- 6. Sia previsto, prima dell'inizio della fase di cantiere, un programma di pronto intervento che*

contempli la messa in atto di idonei accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di versamento accidentale di sostanze pericolose, oltre ad opportune modalità di monitoraggio ambientale del suolo/sottosuolo, al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d'acqua superficiali e delle falde sotterranee.

7. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri."

prot. n. 43847 del 13.07.2020

"Preso atto:

- Che il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione di un parco eolico costituito da 5 turbine, ubicato nel comune di Foggia oltre opere connesse quali strade, piazzole di servizi elettrodotto ecc.
- Le caratteristiche aerogeneratore del nuovo progetto sono GE 58 - 5.5MW con altezza mozzo m.101, diametro rotore m.158, l'altezza massima di m.180, anche la potenza unitaria risulta variata portandola da 3.0 MW a 5.5 MW per una nuova potenza complessiva dell'impianto di 27,5MW, velocità di rotazione in giri al minuto 9,35 rpm.

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale, nonché la documentazione integrativa, per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza si rileva quanto segue:

- a) La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche o delle distanze da ricettori e strade. Pertanto, in fase esecutiva non potrà essere installato un aerogeneratore con caratteristiche differenti pena la perdita di validità della progettazione e dunque della presente valutazione tecnica. Si evidenzia, inoltre, che variazioni in aumento delle dimensioni fisiche sono da ritenersi una modifica sostanziale anche alla luce della L.R. 25/2012. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella eventuale autorizzazione. La società ha definito l'aerogeneratore da installare consistente in un aerogeneratore marca GE 58 - 5.5MW con altezza mozzo m.101, diametro rotore m.158, l'altezza massima di m.180, velocità di rotazione in giri al minuto 11,56 rpm.
- b) Il calcolo della gittata massima, fornito nella documentazione, ha prodotto una distanza di m. 517,55 per rottura del frammento a 5 metri dalla punta della pala con una riduzione della velocità periferica del frammento pari al 30% per tener conto degli effetti della resistenza dovuta al mezzo in cui si svolge il moto (aria) e per considerare le forze di resistenza che si generano al momento di rottura della pala. L'analisi dei ricettori presenti, prodotta nella progettazione, ha concluso per l'assenza di ricettori nel raggio di 517,55 metri. NON si concorda con le distanze di sicurezza tra: l'aerogeneratore n.1 e la strada provinciale SP21 e tra l'aerogeneratore n.9 con il ricettore ubicato nella particella 241 del foglio 21 che risultano inferiori alla gittata massima calcolata.
- c) Si evidenzia inoltre la presenza di altro parco eolico (KQPOUL6) la cui istruttoria risulta in corso di valutazione.

Pertanto, si concorda con il parere del Comitato VIA espresso nella seduta 20-2-2020 ad eccezione che per gli aerogeneratori n.1 e n.9. Pertanto, nulla osta solo per gli aerogeneratori n.3, n.7 e n.8 a condizione che sia alternativo a quello proposto nell'altro parco eolico con codice KQPOUL6 e alle seguenti condizioni:

1. Siano adottate, in sede di autorizzazione unica, le dovute misure di compensazione previste nel D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Siano prelevati e correttamente smaltiti tramite ditte autorizzate eventuali rifiuti abbandonati nel raggio di 1km da ciascun aerogeneratore.
2. Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure

conseguenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l'impatto.

3. *Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva e di realizzazione dell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.).*
4. *In riferimento ai materiali di scavo, prima dell'avvio dei lavori, si prescrive la trasmissione degli esiti delle indagini eseguite in conformità con il piano di utilizzo, ai sensi del comma 5, dell'art. 24, del DPR 120/2017 al fine della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*
5. *Sia previsto, prima dell'inizio della fase di cantiere, un programma di pronto intervento che contempli la messa in atto di idonei accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di sversamento accidentale di sostanze pericolose, oltre ad opportune modalità di monitoraggio ambientale del suolo/sottosuolo, al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d'acqua superficiali e delle falde sotterranee.*
6. *Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.*

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni."

prot. n. 66190 del 05.10.2020

"Premesso che:

- *Con DD. n.955 prot.32079 di 14-6-2019 il progetto relativo a 5 aerogeneratori ha ottenuto parere favorevole di compatibilità ambientale a seguito di procedimento di VIA con aerogeneratore Senvion M140 da 3 Mw, con altezza al mozzo di 110 metri, diametro del rotore di 140 metri.*
 - *Nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica i sensi del D.lgs 387/2003 avviato presso la Regione Puglia e Settore Industria è stato acquisito il Parere Negativo dell'Enac prot. ENAC-TSU- 10/01/2020-0002313-P con il quale si comunicava che la valutazione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ha avuto esito negativo per gli aerogeneratori 1-3-5-7.*
 - *A seguito del parere ENAC il proponente ha presentato nuova istanza di variante con nuovo layout per lo spostamento degli aerogeneratori al di fuori del vincolo di decollo e atterraggio relativo all'aeroporto Gino Lisa di Foggia. La variante proposta comporta altresì la modifica del modello di aerogeneratore.*
 - *Con nota PEC, acquisita al protocollo ARPA n. 14476 del 4-3-2020, codesta Autorità Competente invitava questo dipartimento provinciale alla CdS in oggetto per la valutazione di competenza. Nel contempo trasmetteva il parere del Comitato VIA espresso nella seduta del 20-2-2020.*
 - *Con nota Protocollo n.17092, del 16/03/2020, questo Dipartimento forniva la seconda valutazione di competenza.*
 - *Con nota PEC, acquisita al protocollo ARPA n. 42842 del 8-7-2020, codesta Autorità Competente invitava questo dipartimento provinciale alla CdS in oggetto per la valutazione di competenza.*
- Nel contempo si registrava nel sito istituzionale ulteriore documentazione progettuale, Protocollo 2020/0000016347 del 23/04/2020, con modifica ulteriore della posizione degli aerogeneratori e aggiornamento layout definitivo per adeguamento al parere ENAC.*
- Con nota n.43847 del 13-7-2020 questo dipartimento forniva il terzo contributo di competenza alla valutazione dell'impianto in oggetto con nulla osta per gli aerogeneratori n.3, n.7 e n.8 ed a condizione che l'impianto sia alternativo a quello proposto nell'altro parco eolico con codice KQP0UL6.*
- *Il proponente con nota del 27-7-2020, acquisita al protocollo ARPA al n. 47576 del 28/07/2020, forniva controdeduzioni asserendo che la distanza dell'aerogeneratore n.9 dal ricettore più prossimo risulta di m.503 e lo stesso non fosse abitabile.*

In riscontro alla nota del proponente si conferma la valutazione dipartimentale espressa con nota n. 47576 del 28/07/2020 (che si allega) reiterando il nulla osta solo per gli aerogeneratori n.3, n.7 e n.8 ed a condizione che l'impianto sia alternativo a quello proposto nell'altro parco eolico con codice KQP0UL6. Tuttavia, pur non ritenendo plausibili le considerazioni addotte circa la abitabilità del ricettore, si ritiene

che possa essere ammesso anche l'aerogeneratore n.9 a condizione ulteriore che sia traslato ad una distanza minima di m.517 (valore ottenuto dal calcolo della gittata massima).

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione in questione."

In riferimento ai pareri di Arpa Puglia sopra riportati che richiamano, altresì, *"la presenza di altro parco eolico (KQP0UL6) la cui istruttoria risulta in corso di valutazione e per il quale si rilevano sovrapposizioni per distanze non conformi al D.M. 10-9-2010"*, si rappresenta quanto segue:

- L'Autorità Provinciale, con nota prot. n. 31039 del 20.07.2020, acquisita agli atti al prot. n. 5105 di pari data, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 16.07.2020 nel quale, relativamente al parere rilasciato da Arpa Puglia con nota prot. n. 43847 del 13.07.2020 e acquisito nel corso della suddetta Conferenza di Servizi, si legge quanto segue: *"relativamente al progetto cod. pratica KQP0UL6 con nota della Regione Puglia prot. A00159_/20/02/2019 n° 884 che la società deposita in questa sede, è stata dichiarata la conclusione negativa del procedimento con il diniego dell'AU proposto dalla società Orione S.r.l."*;

- la Società Wind Energy Foggia S.r.l., con nota pec del 27.07.2020, acquisita al prot. n. 32640 di pari data della Provincia di Foggia, ha trasmesso ad Arpa Puglia le proprie controdeduzioni al parere espresso con nota prot. n. 43847 del 13.07.2020 nelle quali, relativamente alla presenza di un altro parco eolico con cod. id. KQP0UL6, comunica, altresì, che in sede di Conferenza di Servizi del 16.07.2020 ha depositato la nota prot. A00159_/20/02/2019 n° 884 della Scrivente Sezione;

- a fronte di tale nota Arpa non ha eccepito alcunché.

▪ **Comune di Foggia – Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile, prot. n. 131241 del 14.12.2018**, con cui *"Analizzato il progetto nel suo complesso, limitatamente sotto l'aspetto ambientale, si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:*

- la documentazione tecnica dovrà essere comprensiva di uno schema di convenzione (compensazione ambientale) regolante i rapporti tra il Comune e la Società e/o Gestore, al fine di valutare le clausole ivi incluse;

- per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali dovrà essere attivata l'assistenza archeologica continuativa da soggetti con idonei titoli formativi e professionale.

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in epigrafe evidenziato condizionato sin d'ora che in sede di eventuale titolo autorizzativo, sia sottoscritta apposita convenzione finalizzata a definire le modalità di compensazione ambientale e paesaggistica per la realizzazione dell'impianto eolico in parola, coerentemente alle previsioni di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di settembre 2010."

In riferimento al suddetto parere si rappresenta che:

- il Comune di Foggia non ha partecipato alle Conferenze di Servizi convocate;

- la Provincia di Foggia, con nota prot. 34540 del 1.07.2021, con la quale ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 30.06.2021, ha dichiarato che *"i lavori della conferenza di servizi sono da ritenersi conclusi avendo acquisito tutti i pareri ivi compresa la Valutazione di Impatto Ambientale favorevole nonché i pareri acquisiti per silenzio assenso, per cui l'Ente Provincia, appena acquisita l'Autorizzazione Unica di competenza regionale, procederà all'adozione del PAUR"*.

Si rappresenta, altresì, che la Società Proponente, a tal riguardo, ha riportato nell'elaborato *"Relazione descrittiva"* quanto segue: *"l'Amministrazione Comunale, intesa come rappresentativa degli interessi della collettività locale, è stata interessata al progetto e con essa verrà stipulata un'apposita convenzione di compensazione ambientale (cfr. AP3Z5X2_RelazioneDescrittiva.pdf - Rev. 02 Ottobre 2020).*

Si invita, pertanto, la Società Proponente a sottoscrivere idonea convenzione con il Comune di Foggia.

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari generali e infrastrutture - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 6240 del 24.05.2021**, con cui comunica che *“l’impianto interessa catastalmente i fogli di mappa n. 20 del Comune di Foggia e n. 38 del Comune di Lucera, in aree non sottoposte a vincolo dal Piano di tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230/2009, ed il cui aggiornamento è stato adottato con DGR n. 1333/2019. Tanto premesso, nulla osta alla realizzazione dell’intervento in oggetto alle seguenti condizioni:*
 - *nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
 - *nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n. 26/2011 come modificato e integrato dal R.R. n.7/2016”.*
- **Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n.6356 del 06.04.2021**, con cui *“comunica che dalla valutazione del layout di progetto, così come pubblicato sullo Sportello Telematico Unificato tra gli Strati Informativi prot. n. 50865 del 24 11 2020, le aree dello stesso impianto e le relative opere di connessione sono situate a più di 1200 mt dal Regio Tratturo L’Aquila-Foggia. Pertanto, si stimano impatti poco significativi sulle aree tratturali. Non si rilevano, infine, interferenze con aree del Demanio Armentizio; pertanto, non è necessaria alcuna autorizzazione né nulla osta da parte del Servizio scrivente.”*
- **Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3^A Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio - Sezione Servitù e Limitazioni, prot. n. 9682 del 25.02.2021**, con cui *“1. In esito a quanto comunicato da codesta Amministrazione con il foglio in riferimento “a” – prot. n. 5151 del 03.02.2021 Provincia di Foggia - riguardante la procedura di VIA/PAUR per l’esame della variante al progetto in titolo, già favorevolmente valutato dallo scrivente con i fogli citati a seguito e indirizzati alla Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche, verificato che il progetto in variante non interferisce con compendi militari dell’A.M. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell’A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell’art. 710 del R.D. n. 327/1942.*
2. In considerazione che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare in “b” dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell’A.M. all’indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori.”
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G.**, con cui comunica che con nota pec del 22.02.2019, acquisita al prot. n. 1050 del 27.02.2019, comunica che *“dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell’11.06.2012 prot n. 11626. Tali disposizioni prevedono che i proponenti per la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.”*

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

Considerato che:

- la Società Wind Energy Foggia S.r.l., con nota pec del 13.12.2019, acquisita al prot. n. 5247 del 16.12.2019, ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013; *“dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nell’area del titolo minerario “MASSERIA PETRILLI - codice 868” di proprietà CANOEL ITALIA e GAS PLUS ITALIANA 50%, ma a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse*

risultano prive di impianti minerari.”

Pertanto la summenzionata verifica si è conclusa con la dichiarazione da parte del tecnico dell'assenza di interferenze con titoli minerari vigenti;

- questa Sezione, con note prot. n. 4227 del 27.04.2021 e 5109 del 13.05.2021, ha invitato la Società ad aggiornare, sulla base del nuovo layout progettuale, la dichiarazione circa gli esiti della verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi;

- la Società proponente, con nota pec del 29.06.2021, acquisita al prot. n. 7135 del 01.07.2021, ha trasmesso la dichiarazione dell'assenza di interferenze con titoli minerari vigenti resa dal tecnico a seguito della verifica esperita sulla base della configurazione aggiornata del parco eolico.

Rilevato che:

Come previsto dalla dall'Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica “... *assolve gli obblighi di coinvolgimento ...*” dell'Ufficio Territoriale su menzionato.

Si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G..

- **ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, nota prot. n. 0031025-P del 19/03/2021**, comunica che *-ENAVconproprio foglion.U\0110065\30-092020\OPS/OC/DSA/AND(ENAC-PROT-30/09/2020-0093520-) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 ed i sistemi/apparati di propria competenza mentre le procedure di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare;*
- in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.

Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegare al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut.

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

- 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;*
- 2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);*
- 3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);*
- 4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.*

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione."

- **Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 143675 del 26.11.2020**, con cui "[...] vista l'istanza del 06/11/2020, presentata dalla WIND ENERGY FOGGIA S.r.l. con sede legale in 65125 Pescara – Via Caravaggio, 125 (P.I.:02217790688) riguardante la costruzione ed esercizio, nel Comune di Foggia (FG) località Cappuccio – Piantagione fg. 20 p.lle 14, 66, 67, 10, 57, 58, 11, 9, 26, 27, 28, della linea elettrica MT interrata alla tensione di 30 kV per la connessione alla rete elettrica nazionale dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale di 30.000 kW;

- Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza;

- Vista la dichiarazione di atto notorio, rilasciata dalla Società medesima in data 05/11/2020, attestante che nell'area interessata alla costruzione dell'elettrodotto di cui trattasi e delle opere connesse non risultano interferenze con linee di telecomunicazioni;

- sussistendone i presupposti di legge rilascia alla suddetta Società WIND ENERGY FOGGIA S.R.L. il NULLA OSTA alla costruzione, secondo il progetto presentato, ed esercizio nel Comune di Foggia (FG) località Cappuccio – Piantagione fg. 20 p.lle 14, 66, 67, 10, 57, 58, 11, 9, 26, 27, 28, della linea elettrica MT interrata alla tensione di 30 kV per la connessione alla rete elettrica nazionale dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale di 30.000 kW, subordinandolo all'osservanza che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata.

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla società WIND ENERGY FOGGIA S.R.L e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle (BA), in data 06/10/2020 al n° 2735, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933".

e prot. n. 141352 del 23.11.2020, con cui "[...] con riferimento all'istanza prot. 133262 presentata in data 06/11/2020 con la quale la Società WIND ENERGY FOGGIA SRL. ha richiesto, a norma del T.U. sulle Acque e Impianti Elettrici di cui al R.D. n 1775 dell'11.12.1933 di poter costruire gli impianti in oggetto – "Costruzione ed esercizio della sottostazione elettrica 380/150 kV e Raccordi a 380 kV e sottostazione elettrica Utente 150/30 KV e raccordi a 150 kV in Località "Palmori" nel Comune di Lucera (FG) afferenti al parco eolico in agro di Foggia da 30 MW in Località "Cappuccio-Piantagione"; acquisiti agli atti la Dichiarazione di Impegno (allegata) e la Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR 28.12.2000 n. 445) di linee elettriche non interferenti con impianti, trasmessi dalla Soc. Wind Energy Foggia Srl SI RILASCIATA per quanto di competenza, il NULLA OSTA DEFINITIVO alla COSTRUZIONE dell'intero elettrodotto in oggetto.

Si rammentano i successivi adempimenti inerenti la fase di attivazione degli impianti.

Si fa presente che, nel caso di costruzione di una nuova cabina/stazione/centrale elettrica di A.T. valgono le prescrizioni di cui alla nota Ministeriale n. LCI/U2/2/71571/SI del 13/3/73.

Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione sottoscritto dal richiedente in data 07/12/2018 registrato a Pescara senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n° 1775/1933 e dal D.L.vo 1.8.2003 n. 259”.

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II**

In riferimento al suddetto Ente si rappresenta quanto segue:

Premesso che:

- il MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, con riferimento alla *“Installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica”*, con nota del 02.09.2020, acquisita al prot. n. 6085 del 7.09.2020 ha indicato che, *ai sensi degli artt. 99 e 104 del D.lgs. 259/2003 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, l’eventuale installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, (come ad esempio possono essere le reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, trasmissione dati in generale, ecc.), sono oggetto di autorizzazione generale. In particolare le reti di comunicazione elettronica, che non rientrano nella casistica degli artt. 99 comma 5 e 105 comma 2 lettera a) del medesimo Codice (installazione nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui), se installate ed esercite su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici (fibra), sono soggette ad autorizzazione generale di cui all’art.104 comma 1) lettera b) D.Lgs. 259/2003 da conseguirsi con le modalità prescritte dagli artt. 99 c. 4 e 107 c.5: il soggetto interessato dovrà produrre apposita istanza secondo l’allegato modello da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II – Viale America 201 – 00144 ROMA – PEC: dgscerp.div02@pec.mise.gov.it*

Rilevato che:

- la Società proponente, con pec del 12.11.2020, acquisita al prot. n. 8088 del 13.11.2020, ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione II la *“Dichiarazione per l’installazione o l’esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici”*;

- Il MISE - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II, non ha fatto pervenire ulteriori comunicazioni, e, pertanto, non ha espresso il rispettivo parere di competenza.

Pertanto, si ritiene, ai sensi dell’art. 14 ter c.7 della L. 241/1990 s.m.i., di assumere favorevolmente acquisito il suddetto parere per silenzio assenso, così come dichiarato dalla Provincia di Foggia nel verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 30.06.2021 trasmesso con nota prot. 34540 del 1.07.2021.

- **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Foggia – Vincolo Idrogeologico, prot. n. 40093 del 15.07.2021,** con cui comunica che:

“[...] 1) le aree interessate dai lavori di cui all’oggetto, non sono soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest’Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all’archiviazione della pratica;

2) Vengano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro- geomorfologico;

3) Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;

4) L’eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 “Tagli boschivi”;

5) Non è consentita la estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale;

6) L’eventuale estirpazione di piante d’olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951;

7) Per la realizzazione del progetto potrebbe rendersi necessario l’abbattimento di piante di olivo anche con caratteristiche di monumentalità; in tal caso, la normativa in materia prevede, in caso di

realizzazione di opere di pubblica utilità, la deroga al divieto di abbattimento degli alberi di ulivo, previa autorizzazione di questo Servizio;

8) Per la realizzazione del progetto potrebbero rendersi necessarie estirpazioni di superfici vitate, nel qual caso la normativa vigente prevede la richiesta ed il successivo rilascio di autorizzazione da parte di questo Servizio Regionale;

9) per quanto concerne l'eventuale abbattimento di piante ulivo e/o taglio di piante di interesse forestale e/o estirpazione di superfici vitate, questo Servizio rilascerà i provvedimenti autorizzativi di competenza solo dopo aver effettuato gli

accertamenti in campo ed acquisito tutta la documentazione atta a comprovare la mancanza di vincoli;

10) Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;

11) Ai sensi dell'art. 7 del R.R. 9/2015, il materiale in esubero opportunamente caratterizzato deve essere conferito in discarica autorizzata;

12) terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;

13) nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;

14) divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;

15) Le opere di cui al progetto vengano installate in terreni non soggetti a produzioni di qualità. I terreni distinti e coltivati ad uliveto e vigneto non devono essere nemmeno marginalmente interessati, né da opere stradali, né di posa di cavidotti/elettrodotti o installazione degli aerogeneratori, quindi il Progetto non deve alterare né in termini di produttività che espressamente estetica terreni di pregio con produzione DOP/IGT e IGP e DOC”;

16) La realizzazione dell'impianto non comporti l'espianto di impianti arborei oggetto di produzioni agricole di qualità e che sulle aree interessate dal progetto non gravino impegni derivanti dal loro inserimento in piani e programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con fondi europei (FEOGA e FEARS) non coerenti con la realizzazione dell'impianto;

17) Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico -edilizi di esclusiva competenza del Comune su cui l'iniziativa ricade”.

- **ASL Foggia, prot. n. 94897 del 06.10.2020**, con cui comunica che “[...] il Servizio d'igiene e Sanità Pubblica specifica ed effettua le seguenti osservazioni preliminari:

1) Considerato quanto viene dichiarato nell'ultimo elaborato tecnico presentato, in cui si descrive che il progetto in questione consiste nella futura realizzazione di un parco eolico composto da 5 turbine, da ubicarsi appunto nel Comune di Foggia, con le seguenti caratteristiche dell'aerogeneratore: macchina aerogeneratore marca Senvion M140 da 3 Mw con altezza del mozzo di 110 metri, con diametro del rotore di 140 metri, per una nuova potenza complessiva di 27,5 MW del suddetto impianto;

2) Considerato quanto viene dichiarato dai progettisti negli elaborati presentati: i fabbricati esistenti ed eventualmente interessati dagli impatti del futuro insediamento eolico sarebbero adibiti a deposito per attrezzi e mezzi agricoli e non costituirebbero stabili dimore alloggiative;

3) Sicuramente gli impatti ambientali del futuro cantiere dovranno essere minimizzati con apposite e specifiche misure di mitigazione (quali ad esempio Trasporto con mezzi telonati, cannoni nebulizzatori barriere provvisorie antirumore ecc, ecc)

4) L'impresa che gestirà il cantiere farà in modo che i futuri residui della lavorazione dovranno essere conferiti secondo le norme della materia specifica, come ad esempio essere recapitate in discariche

autorizzate specificatamente al trattamento ed allo smaltimento di detti materiali, come i residui provenienti dallo scotico ed in parte dallo scavo di sbancamento, che dovranno essere trattati ed in seguito reimpiegato, qualora possibile, per il ripristino ambientale delle suddette aree di cantiere,

4) Nella fase seguente di messa in opera e di gestione dell'impianto in questione il Gestore dovrà rispettare ed effettuare delle misure fonometriche, in fase di d'esercizio dell'impianto medesimo in relazione al calcolo di previsione dell'impatto acustico rispetto ai corpi recettori vicini, nel rispetto dei limiti di legge previsti nell'arco della giornata;

5) Il Gestore dovrà sicuramente in relazione ai materiali di scavo prodotto siano rispettate quanto previsto prescritto nella specifica materia (vedasi DPR 120/2017 e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

6) La Ditta e/o il futuro Gestore dovrà rispettare nella fase di cantiere ed in quella seguente d'esercizio, le norme specifiche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, quali ad esempio: la notifica preliminare alla ASL Competente ed all'Ispettorato del Lavoro prima dell'inizio dei lavori, quali la tenuta della documentazione attestante la conformità delle macchine utilizzate, elenco dei DPI, redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

7) Gli elettrodotti che verranno realizzati dovranno essere interrati il più possibile e segnalati con indicazioni di pericolo sul tracciato della linea, in modo da evitare infortunio di qualsiasi genere.

Tanto premesso, il Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica ritiene che, rispettate le osservazioni e le considerazioni precedentemente riportate, di poter esprimere parere preventivo preliminare igienico-sanitario positivo al progetto in questione.

e prot. n. 59885 del 09.06.2021

"Il dirigente Medico – Sisp Area Sud di Lucera competente per territorio Gelsi Dr Pasquale, recapito telefonico ufficio 0881543412, dopo aver preso visione della documentazione del progetto in argomento rilascia: Assenso senza condizione sulla procedura di VIA in oggetto".

- **SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. EAM24939 del 26.11.2020**, con cui comunica di aver ricevuto il "[...] progetto Definitivo corredata di elaborato grafico (TAV. AP3Z5x2 rev. 02 Ott. 2020), e al Verbale di Picchettamento del 09/11/2020, riguardanti l'Opera e l'interferenza in oggetto, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul SO. della G.U. n. 107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni:

- a) L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio di Foggia (tel. 0881-633411), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;

- b) Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- c) Le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento del metanodotto "Met. All. to Foggia 20 presa DN 250 P.eserc. 64 bar purché, nel punto di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M. 17.04.08 art.2.7) una distanza minima di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine delle condotte, non inferiore a:
- (tubo libero) metri 1,50 (unovirgolacinquanta) distanza misurata in senso verticale Fra le due superfici affacciate più vicine;
 - (tubazione protetta) metri 0,50 (zerovirgolacinquanta) distanza misurata in senso verticale Fra le due superfici affacciate più vicine;
- d) qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto (a), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a spese di (Referente) - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;
- e) Relativamente al punto identificato nella Vs. progettazione come "AP3Z5X2_Planimetria Snam" l'attraversamento dei cavi dovrà essere realizzato in sottopasso con il metodo T.O.C., così come evidenziato nella progettazione allegata alla vs. richiesta mantenendo tuttavia una distanza minima non inferiore a metri 2.20 misurata in senso verticale tra la superficie affacciata della e condotta attraversata con una profondità della T.O.C di 4,70 (quattro/70) metri dal piano di calpestio. La buca per il posizionamento della trivella dovrà essere ubicata esternamente alle nostre fascia di sicurezza.
- f) Inoltre le Vs. attività di trivellazione, in particolare durante le operazioni di esecuzione del "foro pilota", saranno assistite da un nostro incaricato a Vostra disposizione al quale dovrete cortesemente fornire i dati riferiti all'avanzamento della testata perforante, in modo da verificare il corretto avanzamento rispetto al tracciato dei nostri metanodotti.
- g) In fase esecutiva, qualora vengano rilevati dati incongruenti o con significativi scostamenti rispetto ai dati di progetto allegato alla Vs. richiesta, Vi impegnate sin d'ora ad interrompere la progressione della trivellazione del "foro pilota" e ad adottare le necessarie misure di tutela dell'integrità dei nostri metanodotti che saranno concordate (messa a giorno, ecc.).
- h) Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto; i) eventuali pozzetti e/o canalizzazioni a servizio della Vs. opera dovranno essere posizionati oltre la fascia di sicurezza della nostra condotta;
- j) prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa dovrete trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei propri lavori;
- k) si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto (d) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
- l) dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.
- m) Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio.
- Resta, altresì, inteso che la fascia asservita al nostro metanodotto, pari a metri 12,50 (dodici cinquanta) per parte dall'asse della condotta dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.
- Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o

la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Sua - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e malleata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Foggia tel.0881633411 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato."

A tal riguardo si prende atto che la Società Proponente, riscontrata l'assenza del su riportato parere sullo sportello telematico della Provincia di Foggia, con nota pec del 24.09.2021, acquisita al prot. n. 46976 del 27.09.2021 della Provincia di Foggia, ne ha richiesto all'Autorità Ambientale Competente la pubblicazione.

- **ANAS S.p.A., prot. n. 0635012 del 27.11.2020**, comunica che, "[...] l'area interessata dall'intervento non interferisce con le strade statali di ns competenza e con le fasce di rispetto previste da codice della strada. Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che ANAS S.p.A. non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione.
- **Comando Militare Esercito "Puglia"**, prot. n. 0016148 del 07/07/2021, con cui rilevato che:
 - "- [...] dalla documentazione riportata sul portale telematico della Provincia di Foggia, si evince che l'ultima configurazione delle opere in progetto per la quale si richiede il parere è quella riportata nella sezione "Protocollo 2020/0000016347 del 23/04/2020", ed in particolare nell'elaborato *Planimetria Variante_Parere Comitato VIA (Proposta variante comitato VIA)* che prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori e relative opere civili e opere di connessione;
 - il tracciato del cavidotto interferisce in due punti con il reticolo idrografico riportato sulla carta *Idrogeomorfologica della Regione Puglia*, d'ora in poi denominate *INTERFERENZA 1* (coord UTM E: 538864.8, N: 4600432.4 - lungo la strada di bonifica n.11) e *INTERFERENZA 2* (coord. UTM E: 539793.654, N:4600332.8);
 - un tratto della viabilità di accesso al gruppo di aerogeneratori nn. 3, 7, 8, 9 interferisce con un reticolo idrografico riportato sulla carta *Idrogeomorfologica della Regione Puglia*, d'ora in poi *INTERFERENZA 3* (coord. UTM E: 539793.654, N:4600332.8); dall'ortofoto, in corrispondenza di tale interferenza, si evince la presenza di un tombino/ponticello;Considerato che:
 - la nota della Wind Energy Foggia riportata nella sezione "Protocollo 2019/0000011831 del 04/03/2019 09:30" del portale telematico della Provincia di Foggia (d'ora poi nota della Wind Energy del 04/03/2019), seppur riferita ad una configurazione degli aerogeneratori ormai variata, fornisce elementi utili per la valutazione del progetto in rapporto alla risoluzione delle interferenze con i reticoli idrografici;
 - nella nota della Wind Energy del 04/03/2019, relativamente alle modalità di attraversamento da parte del cavidotto lungo la strada di bonifica n.11 (*INTERFERENZA 1*) si legge che: «la soluzione che verrà adottata è quella della TOC, soluzione tecnica non invasiva che garantisce la sicurezza idraulica del cavidotto nell'intersezione con il reticolo idraulico»; dall'Allegato 1 alla nota suddetta si evince che il cavidotto verrà posato ad una profondità di 2 metri dal fondo del tombino;
 - relativamente all'*INTERFERENZA 2*, nella documentazione progettuale, non sono indicate le modalità di attraversamento del reticolo idrografico da parte del cavidotto;
 - relativamente all'*INTERFERENZA 3*:
 - o nella nota della Wind Energy del 04/03/2019, relativamente alla viabilità di accesso, si specifica che "..... verranno realizzati dei piccoli tratti di strade di accesso agli aerogeneratori che si diramano da strade esistenti (comunali e/o private), molti dei quali non interferiscono con il reticolo idraulico esistente

e comunque quelle piccole parti che interessano le aree di rispetto idraulico garantiscono la continuità di deflusso in quanto poste alla stessa quota del terreno circostante...”;

o nell’Allegato 2 alla nota della Wind Energy del 04/03/2019, il tratto di viabilità di accesso agli aerogeneratori n.5 e n.9 che interferisce con il reticolo idrografico (INTERFERENZA 3), è indicato come “strada da sistemare”; si specifica a tal proposito che, nell’ultima configurazione progettuale (rif. elab. PlanimetriaVariante_ParereComitatoVIA - Proposta variante comitato VIA – Protocollo 2020/0000016347 del 23/04/2020), tale tratto di strada è quello che conduce al gruppo di aerogeneratori nn. 3, 7, 8, 9; premesso quanto sopra, questa Autorità Idraulica, unicamente sotto l’aspetto idraulico, esprime, per gli interventi proposti, parere favorevole con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell’impianto eolico, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva inviando a questa Autorità Idraulica tutto quanto occorra per la verifica del rispetto di tali adempimenti:

- 1. i cavidotti, in corrispondenza delle INTERFERENZE 1 e 2, dovranno essere posati mediante tecnica T.O.C. ad una profondità non inferiore a 2 metri dal fondo alveo o dei tombini/ponticelli esistenti, secondo le specifiche dell’Allegato 1 alla nota della Wind Energy del 04/03/2019; qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena dei corsi d’acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall’evoluzione morfologica dell’alveo;*
- 2. gli eventuali pozzetti per l’utilizzo della tecnica T.O.C., dovranno essere interrati senza elementi fuori terra e comunque realizzati alla distanza minima di 10 metri dal ciglio superiore delle sponde/rive incise dei corsi d’acqua;*
- 3. relativamente all’INTERFERENZA 3, la viabilità di servizio dovrà essere sistemata e adeguata senza alterare la funzionalità idraulica del tombino/ponticello esistente; inoltre il materiale utilizzato per la sistemazione/adeguamento della viabilità dovrà avere compattezza e caratteristiche granulometriche tali da evitare l’attivazione di fenomeni erosivi e da non essere dilavato e trascinato dai deflussi di piena adottando in ogni caso ogni utile accorgimento progettuale in relazione alle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, ai conseguenti fenomeni erosivi e all’evoluzione morfologica dell’alveo. A tal proposito dovrà essere redatto in fase di progettazione esecutiva un dettagliato piano di manutenzione, controllo e vigilanza delle opere previste con particolare riferimento all’INTERFERENZA 3, necessario per non compromettere la funzionalità idraulica dell’attraversamento esistente prevedendo interventi di manutenzione e pulizia con cadenza temporale adeguata, al fine di garantire durante gli eventi di piena con tempo di ritorno di 200 anni, la piena efficienza dell’attraversamento stesso;*
- 4. tutti gli scavi devono essere tempestivamente richiusi e non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d’acqua;*
- 5. siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
- 6. il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell’opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell’interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d’acqua;*
- 7. il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l’esercizio delle opere stesse;*
- 8. questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell’area di intervento;*
- 9. sia elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo;*
- 10. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell’incolumità pubblica e privata;*
- 11. siano osservate le norme ex R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche;*
- 12. sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino*

Meridionale.

Si sottolinea che il presente parere viene rilasciato in riferimento agli elaborati riportati sul portale telematico della Provincia di Foggia nella sezioni "Protocollo 2020/0000016347 del 23/04/2020" e "Protocollo 2019/0000011831 del 04/03/2019 09:30 (nota della Wind Energy Foggia)", dai quali si evincono sia la configurazione ultima dell'impianto (5 aerogeneratori e relative opere civili) sia le indicazioni sulla risoluzione delle interferenze con i reticoli idrografici. Nel caso in cui la configurazione del progetto e le relativi indicazioni sulle risoluzione delle interferenze non fossero quelle riportate negli elaborati appena menzionati, tale parere è da intendersi nullo.

Infine si specifica che l'area oggetto dell'intervento rientra nel perimetro di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata e pertanto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013, è previsto che il rilascio della concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico sia di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata."

- **Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 13692 del 15.07.2020**, "[...] Dall'esame della documentazione tecnica visionata sul sito web della Provincia sono emerse interferenze tra le opere in progetto e gli impianti di adduzione e distribuzione irrigua del Comprensorio Fortore.

a) Rete di adduzione

La rete di adduzione è interessata dal cavidotto di connessione alla stazione elettrica in corrispondenza della particella 102 del foglio 38 del comune di Lucera dove è installato l'adduttore primario del Distretto 6/A, costituito da una tubazione in cemento armato precompresso dn 900 mm., con pressione nominale di esercizio di 6 atm. e fascia di esproprio di mt. 12,50.

b) Rete di distribuzione

La rete di distribuzione è interessata dai cavidotti interni e dagli aerogeneratori in numerosi punti dei settori 34 e 35 del Distretto 6/A come evidenziato negli stralci planimetrici allegati (n°6 tavole).

Si premette che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1 .50 per condotte fino a 0 275 mm., mt. 2.50 per condotte da 300 a 500 mm. e mt. 4.50 per condotte da 600 a 1200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 (1 .50/2 + 3.00) per condotte fino a (D 275 mm., a mt. 4.25 (250/2 + 3.00) per condotte da CD 300 a 500 mm. e rnt. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da 600 a (D 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto per il superamento delle interferenze con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi (cavidotto, strade di servizio, manufatti)

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 (1.50/2 + 3.00) per condotte fino a 0 275 mm., a mt. 4.25 (250/2 + 3.00) per condotte da 0 300 a 500 mm. e rnt. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da 0 600 a 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a rnt. 3.00 dal limite dell'area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).

Intersezioni (elettrdotto interrato)

1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a 275 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da CD 300a 500 mm. , non inferiore a mt. 13.50 per diametri da 600 a CD 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere

pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;

2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);

3) La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese della Società proponente, in presenza di tecnici consortili;

4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;

5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;

6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;

7) L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);

8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile).

Intersezioni (elettrdotto aereo)

1) i sostegni debbono essere ubicati ad una distanza dalle condotte non inferiore a quella innanzi precisata in funzione del relativo diametro;

2) i conduttori devono avere altezza dal SUOIO non inferiore a mt. 8.00 per tutta l'ampiezza della fascia di asservimento delle condotte e delle fasce di rispetto laterali.

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;

2) La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;

3) Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto — a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica — ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Autorizzazione all'uso dei beni demaniali

Le interferenze con gli impianti consortili necessitano, per il loro superamento, l'utilizzo di beni intestati o

asserviti al demanio pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica; pertanto deve essere richiesta specifica autorizzazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013.

Questo Consorzio si riserva di rilasciare il nulla osta di competenza per la realizzazione dell'impianto eolico, ed eventualmente l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali, sulla scorta di un progetto definitivo/ esecutivo dell'impianto medesimo che contenga il layout comprensivo di cavidotto di connessione su base catastale ed i disegni esecutivi per il superamento delle interferenze.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'uso dei beni demaniali occorre produrre la documentazione indicata nel Regolamento Regionale n. 17/2013."

e prot. n. 3894 del 22.02.2021

"Si fa riferimento al progetto indicato in oggetto per il quale è stata indetta una nuova conferenza dei servizi per il giorno 26/02 p.v., e si integra il parere già espresso da questo Consorzio prot. n. 13692 del 15.07.2020, predisposto in occasione della conferenza di servizi del 16.07.2020.

L'integrazione del parere è formulata sulla scorta dei documenti trasmessi dalla società proponente con nota pec del 19.11.2020, acquisita al protocollo consortile n. 022658 del 19.11.2020 contenente l'elaborato AP3Z5X2_PlanimetriaInterferenzeCBC, e con nota pec del 25.01.2021, acquisita al protocollo consortile no 1 561 del 25.01.2021 contenente l'elaborato AP3Z5X2_PlanimetriaInterferenzeCBC_REV1.

[...] Dall'esame della documentazione tecnica visionata sul sito web della Provincia sono emerse interferenze tra le opere in progetto e gli impianti di adduzione e distribuzione irrigua del Comprensorio Fortore.

a) Rete di adduzione

La rete di adduzione è interessata dal cavidotto di connessione alla stazione elettrica in corrispondenza della particella 102 del foglio 38 del comune di Lucera dove è installato l'adduttore primario del Distretto 6/A, costituito da una tubazione in cemento armato precompresso dn 900 mm., con pressione nominale di esercizio di 6 atm. e fascia di esproprio di mt. 12,50.

b) Rete di distribuzione

La rete di distribuzione è interessata dai cavidotti interni e dagli aerogeneratori in numerosi punti dei settori 34 e 35 del Distretto 6/A come evidenziato negli stralci planimetrici allegati (n°6 tavole).

Si premette che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1 .50 per condotte fino a 0 275 mm., mt. 2.50 per condotte da 300 a 500 mm. e mt. 4.50 per condotte da 600 a 1200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 (1 .50/2 + 3.00) per condotte fino a (D 275 mm., a mt. 4.25 (250/2 + 3.00) per condotte da CD 300 a 500 mm. e rnt. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da 600 a (D 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto per il superamento delle interferenze con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi (cavidotto, strade di servizio, manufatti)

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 (1.50/2 + 3.00) per condotte fino a 0 275 mm., a mt. 4.25 (250/2 + 3.00) per condotte da 0 300 a 500 mm. e rnt. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da 0 600 a 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a rnt. 3.00 dal limite dell'area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).

Intersezioni (elettrdotto interrato)

- 1) Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a 275 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da 300 a 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da 600 a 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
- 2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
- 3) La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese della Società proponente, in presenza di tecnici consortili;
- 4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
- 5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;
- 6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
- 7) L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
- 8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm. (auspicabile).

Intersezioni (elettrdotto aereo)

- 1) i sostegni debbono essere ubicati ad una distanza dalle condotte non inferiore a quella innanzi precisata in funzione del relativo diametro;
- 2) i conduttori devono avere altezza dal SUOIO non inferiore a mt. 8.00 per tutta l'ampiezza della fascia di asservimento delle condotte e delle fasce di rispetto laterali.

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
- 2) La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
- 3) Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento

delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto — a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica — ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Autorizzazione all'uso dei beni demaniali

Le interferenze con gli impianti consortili necessitano, per il loro superamento, l'uso di beni intestati o asserviti al demanio pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica; pertanto deve essere richiesta specifica autorizzazione ai sensi del Regolamento Regionale n0 17/2013.

Dall'esame della documentazione integrativa trasmessa dalla società proponente ed in particolare dell'elaborato AP3Z5X2_PlanimetriaInterferenzeCBC_REVI si evince che le prescrizioni innanzi elencate sono state sostanzialmente rispettate, pertanto per quanto di competenza di questo Ente si esprime **parere favorevole** all'approvazione del progetto.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'uso dei beni demaniali, da acquisire prima dell'inizio dei lavori, occorre produrre la documentazione indicata nel Regolamento Regionale n. 17/2013."

- **Comando Militare Esercito "Puglia", nota prot. n. 8772 del 23.05.2019**, comunica che:

"[...] questo Comando: esaminata l'istanza della Regione Puglia; visti i pareri favorevoli del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli; tenuto conto che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro, ESPRIME limitatamente agli aspetti di propria competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare **il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati**. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx".

e **prot. n. 13463 del 21.09.2020**

"In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando, ESAMINATA l'istanza della PROVINCIA DI FOGGIA, CONFERMA, limitatamente agli aspetti di propria competenza e qualora non siano intervenute varianti sostanziali e di tracciato rispetto al progetto originario, il **PARERE FAVOREVOLE**, rilasciato con la lettera a seguito, per l'esecuzione dell'opera".

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 7715 del 07.05.2021**, con cui "[...] esaminata la proposta progettuale aggiornata (Rev. Aprile 2021) registrata sul portale, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si conferma il **Nulla Osta**, già espresso con le precedenti note n.1912/2020 e 10972/2020, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio".
- **Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 3743 del 26.02.2021**, con cui comunica che "La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto, diversamente, interessa alcune particelle intestate a "Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica" e "Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche".

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non esprimerà alcun parere finalizzato all'esecuzione dell'opera e che lo stesso potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata".

e **prot. n. 12020 del 9.06.2021**

“Come già comunicato con nota prot. 3743 del 26.02.2021, dall’analisi del piano particellare di esproprio, inviato da codesto Dipartimento in data 25.05.2021, si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall’intervento non sono presenti immobili intestati al “Demanio dello Stato”.

La realizzazione dell’impianto indicato in oggetto, diversamente, interessa alcune particelle intestate a “Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica” e “Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche”. Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non esprimerà alcun parere finalizzato all’esecuzione dell’opera e che lo stesso potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata”.

- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Foggia, prot. n. 8352 del 13.05.2021**, con cui comunica che, *“[...] gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/06, non essendo compresi nell’allegato al DPR 151/2011 che riporta l’elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi.*

[...] Corre l’obbligo tuttavia evidenziare che la presenza, nell’ambito dell’impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuare al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell’allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all’attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell’inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra.

Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l’obbligo a carico del titolare dell’osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l’adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento”.

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Regionali ed Infrastrutture - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione OO.PP. - Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 7812 del 19.05.2021**, con cui *“[...] ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera”.*

e prot. n. 10032 del 29.06.2021

“[...] Vista la nota prot. n. 6626 del 21.06.2021 della Sezione Infrastrutture Energie e Digitali, acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici in data 22.06.2021 con il n° 9726, con la quale si chiede conferma del parere già espresso dall’Ufficio delle Espropriazioni, in data 19.05.2021 con n° 7812, relativamente al procedimento espropriativo per il progetto di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 27,5 MW sito nel Comune di Foggia, località “Cappuccio- Piantagione”;

Atteso che con la medesima nota si trasmette il piano particellare di esproprio, aggiornato con la rimodulazione del layout, depositato dalla società Wind Energy Foggia srl sul portale Sistema Puglia in data 17.06.2021 e costituito da grafici planimetrici di dettaglio, dichiarazione del progettista sulle superfici da espropriare e/asservire e la relazione di stima dalla quale si evince che la valutazione delle aree è stata effettuata a prezzo di mercato;

Verificato che è stato eseguito solo un piccolo spostamento della torre eolica n° 9 che ha determinato l’esclusione nel piano particellare di esproprio della particella 28 del foglio 20;

[...] si conferma [...] il parere già espresso con nota prot. 7812 del 19.05.2021”.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Regionali ed Infrastrutture - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione OO.PP. - Ufficio per le Espropriazioni**, con nota prot. n. 10032 del 29.06.2021, (acquisita al prot. n. 7101 del 30.06.2021) ha rilasciato il parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera;

- **la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**, con note dal prot. n. 7394 al n. 7404 del 7.07.2021 ha trasmesso la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai singoli proprietari interessati; e successivamente vista l’irreperibilità di alcune ditte catastali, la succitata Sezione, con nota prot. n. 7581 del 12.07.2021, ha trasmesso la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale e a comunicare alla Scrivente il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la stessa nota il Comune di Foggia e il Comune di Lucera sono stati invitati a pubblicare presso i rispettivi albi pretori il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. con l’invito al riscontro dell’avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini.
 - la Società proponente, con nota pec del 15.07.2021, acquisita al prot. n. 7772 del 16.07.2021, ha trasmesso estratto della pubblicazione dell’avviso di avvio procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per irreperibilità ditte catastali avvenuta in data 15.07.2021 sui giornali *“La Repubblica”* (carattere nazionale) e *“La Repubblica – Bari”* (carattere regionale);
 - il Comune di Foggia, con nota prot. n. 84000 del 16.08.2021, acquisita al prot. n. 8878 del 16.8.2021, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Foggia degli atti citati dal 13.07.2021 al 12.08.2021, precisando che al suddetto Ente non sono pervenute osservazioni;
 - Comune di Lucera, con nota acquisita al prot. n. 8695 del 06.8.2021, ha attestato l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Lucera della nota della Scrivente Sezione prot. n. 7581 del 12.07.2021 con repertorio n. 1370 dal 15.07.2021 al 04.08.2021;
 - successivamente sono pervenute, le osservazioni di seguito riportate, pertinenti al procedimento avviato con la nota prot. n. 7581 del 12.07.2021:
 1. nota acquisita al prot. n. 7759 del 16.07.2021 con la quale una ditta catastale si oppone all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili a lui intestati, evidenziando che:
 - *[...] dagli atti trasmessi non si evince l’intero tracciato dei cavidotti interrati e come questi interessino l’intero piano particellare della zona interessata;*
 - *il tracciato ipotizzato per il cavidotto da interrare nei propri terreni trovasi a monte-nord e molto distante sia dalla stazione elettrica da costruirsi che dalle 4 torri eoliche in questione (vedasi planimetria particellare della zona) e, quindi, resta inspiegabile l’interessamento del proprio bene in relazione alle infrastrutture da realizzarsi;*
 - *la stazione di consegna dell’energia prodotta, da realizzarsi in agro di Lucera località “Palmori”, è da decenni programmata ma non è stata mai realizzata, e non lo sarà mai, per la ferma e decisa protesta dei numerosi residenti e produttori agricoli del borgo della Contrada Palmori. [...].*
- [...] Circa l’eolico in questione, sorprende che sia stato trascurato il PARERE NON FAVOREVOLE espresso, in merito dal Comitato V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) nella seduta del 15 novembre 2018 [...].”*

La Società Wind Energy Foggia S.r.l., con nota del 27.08.2021, acquisita al prot. n. 9054 di pari data, ha dato puntualmente riscontro alla suddetta osservazione, ritenendo quanto segue:

“[...] L’osservazione è palesemente infondata in quanto, il piano particellare presentato contiene tutte le informazioni inerenti le particelle e le ditte interessate dalla procedura di esproprio e/o di asservimento. Nel caso di specie, la proprietà intestata catastalmente al sig. M. G. risulta interessata esclusivamente da un tratto di strada di accesso alla sottostazione elettrica Utente 150/30kV e alla Sottostazione Terna 380/150kV.

[...] Da tale previsione progettuale risulta, altresì, infondata la successiva affermazione [...]. Si ribadisce che nessun tracciato di cavidotto interessa i terreni del Sig. M. G.

Il sig. M., nelle osservazioni afferma anche "la stazione di consegna dell'energia prodotta, da realizzarsi in agro di Lucera località "Palmori", è da decenni programmata ma non è stata mai realizzata, e non lo sarà mai, per la ferma e decisa protesta dei numerosi residenti e produttori agricoli del borgo della Contrada Palmori".

Tale osservazione appare del tutto inconferente per i seguenti motivi:

(i) è generica ed è riferita ad iniziative di soggetti terzi che non hanno, peraltro, mai avuto un concreto seguito;

(ii) non è mirata alla tutela dell'interesse specifico del sig. M.;

(iii) non deduce un'illegittimità degli atti relativi al procedimento in oggetto né denuncia una carenza delle previsioni progettuali. [...]"

Nelle osservazioni si afferma: "Circa l'eolico in questione, sorprende che sia stato trascurato il Parere non Favorevole espresso nel merito dal Comitato VIA nella seduta del 15/11/2018.....omissis.

Anche quest'affermazione si rivela anacronistica ed infondata, in quanto richiama un parere afferente la prima proposta di layout con 10 aerogeneratori che non è quella attuale, regolarmente approvata dagli Enti e dal Comitato preposto. Come noto, infatti, nel corso del procedimento il progetto è stato rimodulato a 5 aerogeneratori al fine di ridurre e mitigare l'impatto sul territorio rispetto alla proposta iniziale. La nuova configurazione progettuale ha ricevuto tutti i pareri favorevoli (ambientale - Comitato VIA del 20.04.2021, paesaggistico, archeologico, idraulico, idrogeologico, etc) per 4 dei 5 aerogeneratori proposti, nonché il parere del Comando Esercito Puglia con la prescrizione di eseguire la bonifica bellica [...]"

La stessa ditta catastale con nota del 31.08.2021, acquisita al prot. n. 9145 del 01.09.2021, facendo seguito all'opposizione e alle osservazioni trasmesse in data 15.07.2021 "comunica le iniziative poste in essere e volte a scongiurare la lacerazione di terreni agricoli irrigui ad alta intensità produttiva di che trattasi. Tali caratteristiche riguardano proprio i terreni in agro di Palmori, Cappuccio e Piantagione, produttivamente potenziati dalle infrastrutture della rete idrica realizzata dal Consorzio di Bonifica di Capitanata [...]" e in allegato trasmette copia della comunicazione giornalistica circa l'interessamento posto in essere dal Consiglio Comunale di Lucera.

La Società Wind Energy Foggia S.r.l., con nota pec del 08.09.2021, acquisita al prot. n. 9428 del 21.09.2021, ha dato puntualmente riscontro alla suddetta osservazione, ritenendo la stessa "irricevibile, inammissibile, e prova di fondamento perché:

(i) È tardiva, essendo decorso il termine di trenta giorni concesso agli interessati per presentare osservazioni con riguardo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità;

(ii) Non deduce alcuna illegittimità degli atti relativi al progetto in discussione, né questioni che abbiano o possano avere ricaduta e/o una qualche rilevanza nel procedimento autorizzativo ed espropriativo de quo;

(iii) Non contiene osservazioni o ragioni concrete di opposizione al procedimento, ma racconta di intenti e proposte che, per ora, non hanno alcun riscontro in atti o provvedimenti amministrativi in grado di incidere sulla conclusione dell'iter in corso dell'impianto in oggetto [...]"

2. nota pec del 12.08.2021, acquisita al prot. n. 8821 del 12.08.2021 con la quale una ditta catastale ha richiesto "chiarimenti sulla sua posizione, considerato che né il suo nominativo né tanto meno le particelle di propria proprietà sono incluse nel "Piano Particellare di esproprio e Elenco delle ditte interessate e dei relativi dati catastali" allegato alla medesima comunicazione, chiedendo la modalità con la quale può essere consultato il progetto, informazione non contenuta nella predetta comunicazione", "affermando inoltre che il termine dei trenta giorni sarebbe decorso dalla data di ricevimento dei chiarimenti richiesti".

Con la nota pec del 20.09.2021 acquisita al prot.n. 9766 del 23.09.2021.la stessa ditta catastale,

riportando le stesse osservazioni sollevate con la nota del 12.08.2021, acquisita al prot.n.8821 del 12.08.2021, ha chiesto *“di avere accesso a tutti gli elaborati progettuali dell’intervento in modo tale da poter presentare le proprie osservazioni, rilevando che sussiste il diritto della stessa ad ottenere l’ostensione anche delle osservazioni eventualmente sinora presentate dagli altri soggetti coinvolti dal procedimento espropriativo, trattandosi di documenti non rientranti tra quelli esclusi dall’accesso ai sensi del richiamato art. 24, comma 1 della l. 241/90 e non sussistendo, peraltro, profili di riservatezza relativi a dati sensibili o giudiziari”*.

Questa Sezione, con nota prot. n. 9297 del 20.09.2021 ha riscontrato la nota di cui sopra, rilevando che *“al fine di poter avere chiarimenti in merito a quanto asserito nella nota precedentemente indicata, come peraltro già indicato nella nota prot. n. 7398 del 07/07/2021, è possibile prendere visione dell’elaborato PE Codifica: AP3Z5X2 Piano Esproprio_02 e AP3Z5X2 Piano Esproprio_03 presso la scrivente Sezione della Regione Puglia con sede in Bari C.so Sonnino, 177 previo appuntamento da fissare ai numeri 0805406945 o 0805405906 o a mezzo mail. Con riferimento alla richiesta di prendere visione di tutti gli elaborati progettuali e delle eventuali osservazioni pervenute da altre ditte catastali, è stato precisato che la società Wind Energy Foggia S.r.l., in qualità di soggetto “controinteressato” nel procedimento, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 184/09, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ha facoltà di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso su indicata”*. Con la medesima nota la Scrivente ha trasmesso la documentazione citata nella stessa.

La società Wind Energy Foggia S.r.l. con la nota del 27.09.2021 ha riscontrato la nota prot. n. 9297 del 20.09.2021 sottolineando che:

- ✓ *“l’avviso precisava dove e come era possibile consultare gli elaborati;*
 - ✓ *la richiesta di chiarimenti del sig. B. del 12 agosto 2021 è pretestuosa e, comunque, non è un atto idoneo a sospendere il decorso del termine di trenta giorni che l’art. 11 assegna agli interessati per formulare eventuali osservazioni;*
 - ✓ *le eventuali osservazioni che dovessero pervenire da parte del sig. B. devono considerarsi tardive”*.
- la Società Wind Energy Foggia S.r.l. con nota pec del 01.07.2021, acquisita al prot. n. 7220 del 01.07.2021, ha trasmesso dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 455/200 e s.m.i., attestante la conformità tra la documentazione presentata ai fini del rilascio PAUR e quella allegata alla istanza AU.

Preso atto che:

- con l’introduzione dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la VIA non può essere in alcun modo resa al di fuori del PAUR e che, lo stesso provvedimento di AU deve necessariamente confluire nel PAUR;
- in conformità all’art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la decisione di concedere i titoli abilitativi (tra cui il provvedimento di A.U.), necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, richiesti dal proponente è assunta sulla base del provvedimento di V.I.A., adottato in conformità all’articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, dello stesso decreto;
- il progetto in questione ha ottenuto i pareri favorevoli, sia pure in virtù di silenzio assenso, di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento che ne hanno valutato gli aspetti, per i profili di rispettiva competenza, anche con riferimento alla sicurezza e alla tutela ambientale e paesaggistica
- la Provincia di Foggia con la nota prot. 34540 del 1.07.2021, con la quale ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 30.06.2021 ha dichiarato, alla luce dell’art.14-ter, comma7, della L.241/90 s.m.i., che ***“i lavori della conferenza di servizi sono da ritenersi conclusi avendo acquisito tutti i pareri ivi compresa la Valutazione di Impatto Ambientale favorevole nonché i pareri acquisiti per silenzio assenso, per cui l’Ente Provincia, appena acquisita l’Autorizzazione Unica di competenza regionale, procederà all’adozione del PAUR”***.

Rilevato che:

- l’istanza in oggetto rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;

- il Ministero della Cultura - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Province Foggia- Barletta, Andria e Trani con nota prot. n. 4130 del 11.05.2021 ha rilasciato il parere favorevole;
- la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente con nota prot. 34540 del 1.07.2021, acquisita al prot.6041 del 4.09.2020, ha dichiarato *“che “i lavori della conferenza di servizi sono da ritenersi conclusi avendo acquisito tutti i pareri ivi compresa la Valutazione di Impatto Ambientale favorevole nonché i pareri acquisiti per silenzio assenso, per cui l’Ente Provincia, appena acquisita l’Autorizzazione Unica di competenza regionale, procederà all’adozione del PAUR”;*
- Provincia di Foggia, in qualità di Autorità provinciale competente al rilascio del PAUR, ha concluso favorevolmente la Conferenza di Servizi in data 30.06.2021, dichiarando che *“i lavori della conferenza di servizi sono da ritenersi conclusi avendo acquisito tutti i pareri ivi compresa la Valutazione di Impatto Ambientale favorevole nonché i pareri acquisiti per silenzio assenso, per cui l’Ente Provincia, appena acquisita l’Autorizzazione Unica di competenza regionale, procederà all’adozione del PAUR.”;*
- la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente con nota prot. n. 37101 del 19.07.2021, acquisita al prot. n. 7828 del 19.07.2021, in riscontro alla nota n. 7678 del 14.07.2021 con la quale la Scrivente Sezione chiedeva un riscontro sul parere espresso con nota n. 35657 del 08.07.2021 a seguito di valutazione da parte della Commissione Paesaggistica provinciale avvenuta in data 30.06.2021, ha comunicato *“che la stessa Commissione Paesaggistica della Provincia di Foggia nella seduta del 16/07/2021 ha confermato il parere già espresso nella seduta sopra richiamata e che in particolare ha formulato il seguente parere: La Commissione Paesaggio valutati gli elaborati progettuali ritiene che l’intervento in oggetto ammissibile dal punto di vista Paesaggistico anche perché gli aerogeneratori, le opere di connessione e gli elementi accessori non interferiscono con alcun elemento di tutela paesaggistica nè direttamente né indirettamente imposto. Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di poter rilasciare l’accertamento di compatibilità paesaggistica per l’intervento in oggetto”.*

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 30/09/2021 e acquisita al prot. n. 10219 del 30/09/2021 trasmetteva:
 - ✓ numero 5 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi avviata dalla provincia di Foggia, in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR ai sensi dell’art 27 bis del D.L.gs n.152/2006, riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”;*
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ a rendere dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti

previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);

- ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- preso atto della nota prot. n. 10183 del 29/09/2021 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali riteneva di poter esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **22,00 MWe**, costituito da **4 aerogeneratori** (GE158) della potenza uninominale pari a 5,5 MWe, sito nel Comune di Foggia (FG) località "Cappuccio - Piantagione", posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dal verbale del 20/04/2021 del Comitato V.I.A. della Provincia di Foggia, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
3	539833,6	4600227,1
7	540348,9	4599965,0
8	539827,8	4599657,0
9	540252,8	4599292,4

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 201800077), le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica (S.E.) a 380/150 kV da inserire in entra - esce alla linea a 380 kV "Foggia - San Severo". Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento dell'impianto alla Sottostazione di Utenza 150/30 kV di lunghezza pari a circa 5.000 metri;
 - una Sottostazione di Utenza 150/30 kV da realizzarsi in agro di Lucera (FG), località "Palmori";
 - collegamento aereo AT tra la Sottostazione di Utenza 150/30 kV e la Stazione Elettrica 380/150 kV;
 - una Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN, da inserire in entra esce alla linea 380 kV "Foggia - Larino", da realizzarsi in agro di Lucera (FG), località "Palmori";
 - raccordi aerei a 380 kV e sostegni AT per il collegamento in entra esce alla linea 380 kV "Foggia - Larino";
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
 - in data 30/09/2021 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Wind Energy Foggia S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
 - l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 01/10/2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023973;
 - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quintuplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione antimafia PR_PEUTG_Ingresso_0058022_20211006;

- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di poter adottare la determinazione di Autorizzazione Unica che dovrà essere recepita, ai fini della sua efficacia, all'interno del PAUR a cura della Provincia di Foggia.

La società Wind Energy Foggia S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la società Wind Energy Foggia S.r.l. deve presentare alla Sezione scrivente e all'Autorità Ambientale competente, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché, il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
L'art. 13 del DPR n. 327/2001;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;
Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 01/10/2021 dalla società Wind Energy Foggia S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 10183 del 29/09/2021, con cui si è ritenuto di poter esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale, come riportata nelle premesse, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico in oggetto, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica.

ART. 2)

Preso atto della nota prot. n. 10183 del 29/09/2021, con la quale si è ritenuto esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) incardinato presso la Provincia di Foggia, si provvede al rilascio, alla società Wind Energy Foggia S.r.l. - con sede legale in Pescara (PE), alla Via Caravaggio, 125 – P.IVA 02217790688 e C.F. 02217790688, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **22,00 MWe**, costituito da **4 aerogeneratori** (GE158) della potenza uninominale pari a 5,5 MWe, sito nel Comune di Foggia (FG) località “Cappuccio - Piantagione”, posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dal verbale del 20/04/2021 del Comitato V.I.A. della Provincia di Foggia, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
3	539833,6	4600227,1
7	540348,9	4599965,0
8	539827,8	4599657,0
9	540252,8	4599292,4

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 201800077), le quali prevedono che l’impianto sarà collegato in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica (S.E.) a 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea a 380 kV “Foggia – San Severo”. Tale soluzione prevede la costruzione di:
- un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento dell’impianto alla Sottostazione di Utenza 150/30 kV di lunghezza pari a circa 5.000 metri;
 - una Sottostazione di Utenza 150/30 kV da realizzarsi in agro di Lucera (FG), località “Palmori”;
 - collegamento aereo AT tra la Sottostazione di Utenza 150/30 kV e la Stazione Elettrica 380/150 kV;
 - una Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN, da inserire in entra esce alla linea 380 kV “Foggia – Larino”, da realizzarsi in agro di Lucera (FG), località “Palmori”;
 - raccordi aerei a 380 kV e sostegni AT per il collegamento in entra esce alla linea 380 kV “Foggia – Larino”;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza convocata nell’ambito del procedimento ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Provincia di Foggia, fermo restando ai fini dell’efficacia il suo recepimento all’interno del PAUR di cui sarà parte integrante e sostanziale.

ART. 4)

La società Wind Energy Foggia S.r.l. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi convocata nell’ambito del procedimento ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Provincia di Foggia, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente

provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Provincia di Foggia con nota prot. n. 35741 del 09/07/2020, di trasmissione del Verbale della quarta riunione della Conferenza di Servizi del 07/07/2021.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 e s.m.i.;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 1 della L.R. 19/2021.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini

dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante, al Comune interessato e alla Provincia di Foggia, precisando che il presente provvedimento dovrà essere ricompreso e dovrà confluire, unitamente alla VIA e agli altri titoli abilitativi acquisiti dalla Provincia di Foggia nel corso del procedimento ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 65 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o alla Provincia di Foggia
 - o al Comune di Foggia (FG);
 - o al Comune di Lucera (FG);
 - o alla Sezione Autorizzazioni Ambientali
 - o alla Società Wind Energy Foggia S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta**